

Sogliano Ambiente S.p.A

Piazza Garibaldi, 12
47030 Sogliano al Rubicone (FC)
Tel. 0541 948910
Fax 0541 948909
e-mail: info@soglianoambiente.it
sito web: www.soglianoambiente.it



DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DENOMINATA "GINESTRETO 3"

Località Ginestreto - Comune di Sogliano al Rubicone (FC)

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale

L.R. 4/18 e D.Lgs.152/06 e s.m.i.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Allegato:

D

Elaborato:

1

Progettazione:

ing. Maurizio Carbone - Sogliano Ambiente S.p.A.

Collaboratori alla progettazione:

dott. Nicholas Lazzarini - Sogliano Ambiente S.p.A.

ing. Maurizio Migliori - Sogliano Ambiente S.p.A.

Timbro e firma:

Consulenti per la progettazione:

ing. F. Forlani - Studio Sgai s.r.l., Morciano di R. (RN)

dott. geol. A. Ricci - S. Piero in Bagno (FC)

geom. R. Galeotti - Studio Geo-exe, Forlì (FC)

ing. D. Neri - Ingegneria ambientale, Forlì (FC)

dott. for. G. Grapeggia - Studio Verde, Forlì (FC)

ing. M. Orlati - Studio Tema, Forlì (FC)

ing. S. Bagli - Gecosistema, Rimini (RN)

ing. P. Bernabini - Cober S.r.l., S. Piero in Bagno (FC)

Codice documento: Ara G3 SIA IP 04.01

Rev.	Data	Redatto	Controllato	Approvato
0	sett-22	DN	MC	MC

SOMMARIO

A	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E ANALISI DEI VINCOLI	3
A.1	PIANO TERRITORIALE REGIONALE	4
A.2	PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (DEL. CONSIGLIO REGIONALE N. 1338 DEL 28/01/93).....	5
A.3	PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE	6
A.4	PIANO ENERGETICO REGIONALE	8
A.5	PIANO ARIA-PAIR 2020.....	10
A.6	PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	12
	<i>A.6.1 PIANO REGIONALE di GESTIONE DEI RIFIUTI e per la BONIFICA DELLE AREE INQUINATE 2022-2027.....</i>	<i>12</i>
A.7	PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE.....	27
A.8	PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO.....	55
A.9	PSC E RUE DEL COMUNE DI SOGLIANO SUL RUBICONE	58
A.10	ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE	82
A.11	ALTRI VINCOLI O CONDIZIONAMENTI	83
B	SINTESI DELLE PREVISIONI E DEI VINCOLI ESISTENTI	87

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	2 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

A QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E ANALISI DEI VINCOLI

Si analizzano i seguenti strumenti di pianificazione:

- Pianificazione Regionale
 - A.1 Piano Territoriale Regionale
 - A.2 Piano Territoriale Paesistico Regionale
 - A.3 Piano di Tutela delle Acque
 - A.4 Piano energetico Regionale
 - A.5 Piano Aria-PAIR 2020
 - A.6 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
- Pianificazione Provinciale e intercomunale
 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena
 - Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico – Autorità Interregionale Marecchia-Conca
- Pianificazione Comunale
 - Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Sogliano al Rubicone
 - Zonizzazione acustica del Comune di Sogliano al Rubicone
 - Altri vincoli e/o condizionamenti

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	3 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

A.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 20/2000 è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, accrescere la competitività del sistema territoriale regionale, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali.

Il PTR vigente nasce con la finalità di offrire una visione d'insieme del futuro della società regionale, verso la quale orientare le scelte di programmazione e pianificazione delle istituzioni, e una cornice di riferimento per l'azione degli attori pubblici e privati dello sviluppo dell'economia e della società regionali. Per tale ragione, è prevalente la visione di un PTR non immediatamente normativo, che favorisce l'innovazione della governance, in un rapporto di collaborazione aperta e condivisa con le istituzioni territoriali.

È stato approvato dall'Assemblea legislativa con delibera n. 276 del 3 febbraio 2010 ai sensi della legge regionale n. 20 del 24 marzo 2000.

L'attività di progetto non risulta in contrasto con tale strumento di pianificazione.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	4 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

A.2 PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (DEL. CONSIGLIO REGIONALE N. 1338 DEL 28/01/93)

Il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) è parte tematica del Piano territoriale regionale (PTR) e si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali

L'art. 40-quater della Legge Regionale 20/2000, Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio, introdotto con la L. R. n. 23 del 2009, che ha dato attuazione al D. Lgs. n. 42 del 2004, s.m.i., relativo al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in continuità con la normativa regionale in materia, affida al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), quale parte tematica del Piano Territoriale Regionale, il compito di definire gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, con riferimento all'intero territorio regionale, quale piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici.

Il piano paesistico regionale influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale.

L'attività di progetto non risulta in contrasto con tale strumento di pianificazione.

Per le specifiche si rimanda all'analisi del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena.

I Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) sono strumenti di pianificazione generale che ogni Provincia è tenuta a predisporre nel rispetto della pianificazione regionale. Definiscono le strategie per lo sviluppo territoriale e individuano le linee di azione possibili che costituiscono il riferimento per la pianificazione comunale.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	5 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

A.3 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 152/99 e dalla Direttiva europea 2000/60 (Direttiva Quadro sulle Acque), è lo strumento regionale volto a raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne e costiere della Regione e a garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo.

La Giunta Regionale ha approvato il Documento preliminare del PTA nel novembre 2003, dopo un lavoro svolto in collaborazione con le Province e le Autorità di bacino ed il supporto tecnico e scientifico dell'ARPA regionale, delle ARPA provinciali, e di esperti e specialisti in vari settori (nonché di Università regionali), e coordinato dal Servizio regionale competente – in collaborazione con altri settori regionali (tra cui in particolare l'agricoltura e la sanità).

Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato in via definitiva con Delibera n. 40 dell'Assemblea legislativa il 21 dicembre 2005. Sul BUR - Parte Seconda n. 14 del 1° febbraio 2006 si dà avviso della sua approvazione, mentre sul BUR n. 20 del 13 febbraio 2006 si pubblicano la Delibera di approvazione e le norme.

Nelle pagine seguenti si riportano alcuni stralci del documento con particolare riferimento agli obiettivi che il PTA propone per la corretta gestione del “sistema acqua”.

Gli Obiettivi

Con il PTA devono essere adottate le misure atte a conseguire i seguenti obiettivi (entro il 2016):

- mantenimento o raggiungimento per i corpi idrici superficiali significativi dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato “buono” (allegato 1);
- mantenimento, dove esistente, dello stato ambientale “elevato (allegato 1);
- mantenimento o raggiungimento degli specifici obiettivi di qualità per i corpi idrici a specifica destinazione.

Obiettivi Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli

L'AdB ha individuato tre tipologie di criticità:

- presenza di comparti insediati o produttivi con reflui non adeguatamente collettati e depurati;
- presenza di ambiti territoriali ad elevata generazione di carico diffuso (fonte agricola, fonte urbana, grandi vie di comunicazione);
- eccesso di pressione sul bilancio idrico dei bacini (derivazioni ed emungimenti).

I principali obiettivi sono di due tipi:

- ✓ qualitativi (scala di bacino)
 - riduzione delle concentrazioni degli inquinanti negli scarichi civili e industriali;
 - aumento della capacità depurativa dei corsi d'acqua;
 - potenziamento ed estensione delle aree naturali (es. parchi fluviali).
- ✓ quantitativi
 - ridurre il fabbisogno idrico nelle zone meno favorite da disponibilità naturali;
 - risparmiare e razionalizzare l'uso della risorsa idrica;

Azioni da mettere in campo

- ✓ aspetti qualitativi:

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	6 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- migliorare la qualità della depurazione (insediamenti urbani e industriali);
 - completare il collettamento o adeguamento del sistema fognario e depurativo;
 - migliorare le condizioni di naturalità degli ecosistemi idrici;
 - mantenere l'idoneità della risorsa idrica al consumo idropotabile, anche garantendo gli approvvigionamenti del C.E.R.;
 - mantenere ed estendere le aree naturali del corso d'acqua;
 - ridurre la pressione sulle aree di ricarica dell'acquifero.
- ✓ aspetti quantitativi:
- ridurre il fabbisogno idrico nelle zone meno favorite da disponibilità naturali attraverso opportune scelte insediative o colturali;
 - risparmiare e razionalizzare l'uso della risorsa idrica con particolare rilievo per il riuso e la riduzione delle perdite;
 - favorire l'impiego di risorse idriche alternative (es. C.E.R.).

L'attività analizzata non prevede l'utilizzo di acqua.

Dal punto di vista degli impatti, l'unico potenziale disturbo riguarda la produzione del percolato che sarà adeguatamente trattato tramite l'impianto di depurazione ubicato in sito e/o trattato in impianti terzi. Dall'impianto di trattamento in sito l'acqua depurata viene immessa secondo le norme vigenti nel vicino Rio Morsano.

Il progetto presentato è conforme allo strumento analizzato.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	7 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

A.4 PIANO ENERGETICO REGIONALE

Piano energetico regionale (Per) 2030 e Piano triennale di attuazione (Pta) 2017-2019

Il Piano energetico regionale - approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 111 dell'1 marzo 2017 - fissa la strategia e gli obiettivi della Regione Emilia-Romagna per clima e energia fino al 2030 in materia di rafforzamento dell'economia verde, di risparmio ed efficienza energetica, di sviluppo di energie rinnovabili, di interventi su trasporti, ricerca, innovazione e formazione.

In particolare, il Piano fa propri gli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia come driver di sviluppo dell'economia regionale. Diventano pertanto strategici per la Regione:

- la riduzione delle emissioni climalteranti del 20% al 2020 e del 40% al 2030 rispetto ai livelli del 1990;
- l'incremento al 20% al 2020 e al 27% al 2030 della quota di copertura dei consumi attraverso l'impiego di fonti rinnovabili;
- l'incremento dell'efficienza energetica al 20% al 2020 e al 27% al 2030.

Trasporti, elettrico e termico, con le loro ricadute sull'intero tessuto regionale, sono i tre settori sui quali si concentreranno gli interventi per raggiungere gli obiettivi fissati dall'Unione europea e recepiti dal Per.

Per la realizzazione delle nuove strategie energetiche messe in campo dalla Regione, il Per è stato affiancato dal Piano triennale di attuazione 2017-2019, finanziato con risorse pari a 248,7 milioni di euro complessivi: 104,4 milioni di euro dal programma Programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020, 27,4 milioni di euro dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e 116,9 milioni di euro da ulteriori risorse della Regione.

Il Per, nel delineare la strategia regionale, individua due scenari energetici: uno scenario "tendenziale" ed uno scenario "obiettivo". Lo scenario energetico tendenziale tiene conto delle politiche europee, nazionali e regionali adottate fino a questo momento, dei risultati raggiunti dalle misure realizzate e dalle tendenze tecnologiche e di mercato considerate consolidate. Si tratta dunque di una prospettiva dove non si tiene conto di nuovi interventi ad alcun livello di governance. Lo scenario obiettivo punta invece a raggiungere gli obiettivi Ue clima-energia del 2030, compreso quello relativo alla riduzione delle emissioni serra, che costituisce l'obiettivo più sfidante tra quelli proposti dall'UE. Questo scenario è supportato dall'introduzione di buone pratiche settoriali nazionali ed europee ritenute praticabili anche in Emilia-Romagna, e rappresenta, alle condizioni attuali, un limite sfidante ma non impossibile da raggiungere.

La Regione Emilia-Romagna è impegnata a raggiungere gli obiettivi indicati nello scenario obiettivo coordinando le proprie politiche e tutti gli strumenti normativi e programmatori a questo fine; qualora, in sede di monitoraggio periodico, si rilevassero scostamenti dalle traiettorie delineate, si prevede di intervenire con una correzione degli strumenti a disposizione.

Il livello di raggiungimento dei risultati delineati nello scenario obiettivo di riduzione dei gas serra, di risparmio energetico e di copertura di consumo con fonti rinnovabili al 2030, sarà determinato dalle condizioni esogene - che riguardano dinamiche sovraregionali e per molti aspetti internazionali - ed endogene - determinate dagli indirizzi di politica regionale - che saranno in grado di favorire lo sviluppo delle tecnologie ad alta efficienza energetica e a ridotte emissioni di carbonio, degli impianti di produzione dell'energia da fonti rinnovabili, del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e delle attività di produzione di beni e di servizi.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	8 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Lo scenario obiettivo richiede perciò l'attuazione congiunta di misure e di politiche sia nazionali sia regionali e sarà fortemente condizionato da determinati fattori esogeni, oltre che dalle decisioni dell'UE in materia di clima ed energia.

La priorità d'intervento della Regione Emilia-Romagna è dedicata alle misure di decarbonizzazione dove l'intervento regionale può essere maggiormente efficace, quindi in particolare nei settori non Ets: mobilità, industria diffusa (pmi), residenziale, terziario e agricoltura. In particolare, i principali ambiti di intervento saranno i seguenti:

- Risparmio energetico ed uso efficiente dell'energia nei diversi settori
- Produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili
- Razionalizzazione energetica nel settore dei trasporti
- Aspetti trasversali

L'attività di progetto ed in particolare il recupero ed il riutilizzo del biogas per produrre energia elettrica, contribuisce all'obiettivo dell'autosufficienza energetica, riducendo notevolmente il fabbisogno di combustibili fossili.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	9 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

A.5 PIANO ARIA-PAIR 2020

In adempimento a quanto stabilito dalla direttiva europea 2008/50/CE (pdf, 495.18 KB) relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa e dal decreto legislativo 155/2010 emanato in sua attuazione, le Regioni hanno il compito di predisporre ed approvare i Piani regionali di qualità dell'aria, con l'obiettivo principale di individuare azioni concrete per il risanamento della qualità dell'aria e la riduzione dei livelli di inquinanti presenti sui territori regionali.

Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) dell'Emilia-Romagna è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 dell'11 aprile 2017 (pdf, 637.42 KB) ed è entrato in vigore il 21 aprile 2017. Il PAIR2020 prevede di raggiungere entro il 2020 importanti obiettivi di riduzione delle emissioni dei principali inquinanti rispetto al 2010: del 47% per le polveri sottili (PM10), del 36% per gli ossidi di azoto, del 27% per ammoniaca e composti organici volatili e del 7% per l'anidride solforosa) che permetteranno di ridurre la popolazione esposta al rischio di superamento del limite giornaliero consentito di PM10, dal 64% al 1%.

La parola chiave del PAIR 2020 è "*integrazione*", nella convinzione che per rientrare negli standard di qualità dell'aria sia necessario agire su tutti i settori che contribuiscono all'inquinamento atmosferico oltre che al cambiamento climatico e sviluppare politiche e misure coordinate ai vari livelli di governo (locale, regionale, nazionale) e di bacino padano.

Il PAIR2020 per raggiungere gli obiettivi fissati, prevede ben 94 misure per il risanamento della qualità dell'aria, differenziate in sei ambiti di intervento:


- gestione sostenibile delle città;
- mobilità di persone e merci;
- risparmio energetico e riqualificazione energetica;
- attività produttive;
- agricoltura;
- acquisti verdi della pubblica amministrazione (Green Public Procurement).

Il comune di Sogliano è classificato come aree senza superamenti dei limiti degli inquinanti PM10 ed NO2.


Per tali aree non si prevedono prescrizioni particolari.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	10 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

ALLEGATO 2 – ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE E AREE DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE PER PM10 E NO2
Allegato 2 - A – Cartografia delle aree di superamento (DAL 51/2011, DGR 362/2012) - anno di riferimento 2009



Allegato 2 - B - Zonizzazione dell'Emilia-Romagna ai sensi del D.Lgs. 155/2010



L'attività di progetto risulta pienamente conforme in quanto non risulta ad emissioni significative. Tali affermazioni si basano sui risultati degli specifici monitoraggi eseguiti negli anni nel sito di analisi.

Per tutte le specifiche si rimanda agli appositi capitoli relativi alla valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	11 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

A.6 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

A.6.1 PIANO REGIONALE di GESTIONE DEI RIFIUTI e per la BONIFICA DELLE AREE INQUINATE 2022-2027

Il percorso verso la nuova pianificazione regionale in materia di rifiuti, iniziato il 27 maggio 2021 con l'espressione da parte dell'Assemblea Legislativa del parere favorevole alla proposta degli obiettivi e delle scelte strategiche generali del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB) e continuato con l'adozione da parte della Giunta regionale con la Delibera 2265 del 27 dicembre 2021, è proseguito con la proposta all'Assemblea Legislativa di decisione sulle osservazioni pervenute e di approvazione del Piano approvata con Delibera di Giunta Regionale 719 del 9 maggio 2022.

Il Piano è entrato in vigore dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico n. 244 del 5 agosto 2022 dell'avviso di approvazione.

Le finalità generali del piano sono così declinate (art.1 delle NTA):

Il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate (PRRB), dà attuazione agli obiettivi e alle disposizioni contenute nella parte quarta del D.lgs. n. 152/2006 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati".

Nello specifico all'art 7 delle NTA si specifica che *"Il Piano è lo strumento di governo della gestione di rifiuti del sistema Regione- Autonomie locali ai sensi dell'articolo 199 del D.Lgs. 152/2006"* e che *"Gli strumenti di pianificazione provinciale provvedono, in attuazione dei criteri contenuti nel Piano, all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento nonché all'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento, ai sensi dell'articolo 197 del D.lgs. n. 152/2006"*. Per quanto concerne la localizzazione si rimanda a quanto riportato nel presente documento, relativamente alle indicazioni del PTCP e della pianificazione del comune di Sogliano al Rubicone.

Il Titolo secondo delle NTA fornisce le disposizioni relative ai rifiuti urbani ed ai rifiuti speciali, ed all'art 15 viene assunto il principio dell'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento nell'ambito ottimale regionale i cui quantitativi sono stimati che afferiscono agli impianti individuati.

Un altro elemento fondamentale concernente i rifiuti urbani, relativamente alle autorizzazioni, è normato all'art. 19 comma 3, che recita:

"3. È vietato avviare a smaltimento in discarica i rifiuti urbani indifferenziati. Conseguentemente non possono essere autorizzate nuove discariche ovvero ampliamenti di discariche esistenti che prevedano il conferimento di tali rifiuti. È fatto salvo quanto previsto al comma 7, dell'articolo 20."

E al comma 7 dell'art 20 (Capo terzo, Disposizioni in merito ai rifiuti speciali)

"7. Le autorizzazioni degli impianti di discarica per rifiuti speciali site sul territorio regionale devono prevedere l'ingresso prioritario di rifiuti urbani rispetto ai rifiuti speciali per situazioni di particolare emergenza su richiesta della Regione."

Si ritiene pertanto fondamentale che, pur essendo la discarica G3 in progetto destinata a ricevere rifiuti speciali non pericolosi, l'autorizzazione sia rilasciata riportando quanto indicato, coerentemente all'art 20 citato.

Il medesimo articolo 20 contiene le seguenti disposizioni:

Comma 1, il piano assume:

a) il principio di autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE;

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	12 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

b) *il principio di prossimità nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti speciali nell'impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico, della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti, dell'economicità della gestione nonché dell'equa ripartizione dei carichi ambientali.*

2. *Il Piano stima la quantità e la qualità dei rifiuti speciali prodotti nell'ambito regionale e, in attuazione del principio di cui al comma 1, prevede un sistema impiantistico idoneo a garantirne la gestione.*


3. *In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti, la valutazione di impatto ambientale di un progetto di apertura ovvero di ampliamento di una discarica per rifiuti speciali deve prioritariamente effettuare un'analisi puntuale circa la necessità di un fabbisogno di trattamento. A tal fine l'istanza è corredata da un'analisi compiuta ed aggiornata circa l'esistenza di tale fabbisogno sulla base dei dati disponibili. Nell'autorizzazione di tale tipologia di impianti deve essere data preferenza ai progetti di ampliamento di siti già esistenti al fine di non pregiudicare ulteriormente consumo di suolo.*

E all'articolo 22 comma 2:

Per il raggiungimento dell'obiettivi di Piano, al capitolo 8, si stima il fabbisogno regionale di smaltimento per i rifiuti speciali non pericolosi tramite impianti di discarica. In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti e del principio di prossimità l'individuazione di nuovi luoghi idonei per tali impianti deve essere subordinata alla dimostrazione di un fabbisogno di trattamento tenuto conto del principio di equa ripartizione dei carichi ambientali.

La relazione generale di progetto riporta un'analisi puntuale ed aggiornata, relativamente allo smaltimento dei rifiuti speciali, dei fabbisogni della Regione, in particolare derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, che evidenzia che detti fabbisogni non sono attualmente soddisfatti, dalla quale si evince inoltre, che negli anni successivi al 2027, allorché il sito Ginestreto 4 esaurirà la volumetria attualmente autorizzata, sarà indispensabile dotare il sistema impiantistico regionale di volumetrie di discariche che soddisfino detti fabbisogni.

Il problema della disponibilità di volumi di discarica è affrontato con precisione nella relazione generale del PRRB, infatti, al capitolo 8 pag. 178 e successive, la relazione riporta in forma di grafico la tendenza complessiva di smaltimento in discarica dal 2022 al 2027, in relazione alle disponibilità residue registrate al 2021. L'immagine successiva espone il grafico citato.



Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	13 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Il grafico proposto è completato dalla tabella 8-14.

	2022 [t]	2023 [t]	2024 [t]	2025 [t]	2026 [t]	2027 [t]
Fabbisogno di smaltimento in discarica	564.178	537.323	528.471	486.039	482.941	483.317
Disponibilità di discarica	440.535	435.319	380.000	250.000	250.000	200.000
Fabbisogno di smaltimento RS	123.643	102.003	148.471	236.039	232.941	283.317

A commento del grafico e della tabella la relazione fornisce le seguenti indicazioni:

Per quanto riguarda i rifiuti speciali, invece, emerge una domanda di smaltimento non soddisfatta, che al 2027 è pari a circa 280.000 tonnellate.

Occorre quindi mettere in campo azioni finalizzate al soddisfacimento del fabbisogno evidenziato.

In particolare, si dovrà individuare la necessaria impiantistica di discarica in grado di rispondere al suddetto fabbisogno, anche in considerazione del fatto che esiste una quota di rifiuti (pari a circa 100.000 tonnellate) che, in ragione delle loro caratteristiche, deve avere necessariamente quella destinazione (ad es. amianto, ceneri, terre di bonifica).

Considerando altresì che l'orizzonte di completamento della volumetria della discarica G4 è posto a cavallo tra gli anni 2027 e 2028, il presente progetto per la realizzazione della discarica G3 è coerente con le indicazioni del piano, costituendo proprio la necessaria impiantistica in grado di rispondere al suddetto fabbisogno e che, date le volumetrie di progetto proposte ha un orizzonte temporale molto ampio.

Per quanto concerne la preferenza a progetti di ampliamento di siti già esistenti, si propongono le seguenti considerazioni.

Il sito di Ginestreto 3, che come evidenziato dalle analisi geologiche è assolutamente idoneo a ricevere impianti di discarica, è posizionato tra le discariche G2 in post-gestione e G4 in gestione operativa, ed è già provvisto di tutte le dotazioni impiantistiche necessarie per la corretta gestione di una discarica, quali viabilità di accesso e di servizio, impianti di pesatura e lavaggio ruote adeguati, sistemi per la gestione del biogas e del trattamento del percolato; inoltre è inserito all'interno di un polo integrato destinato al trattamento ed al recupero dei rifiuti.

Quanto illustrato consente di affermare che la realizzazione della discarica G3 proposta costituisce a tutti gli effetti ampliamento dell'impiantistica preesistente garantendo che il consumo di suolo è minimo rispetto alla localizzazione di un impianto in altro sito.

Si riporta l'art. 12 della Relazione Generale in cui si indicano i criteri per l'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti per i rifiuti.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	14 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

12 CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE, DA PARTE DELLE PROVINCE, DELLE AREE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NONCHÉ PER L'INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI IDONEI ALLO SMALTIMENTO E AL RECUPERO DEI RIFIUTI

12.1 Premessa

In attuazione dell'articolo 196 comma 1, lettere n) e o), del D.Lgs. n. 152 del 2006 la Regione definisce con il Piano (articolo 199, comma 3, lettera l) i criteri per l'individuazione da parte delle Province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché, anche in attuazione delle proprie competenze in materia di governo del territorio, i criteri per l'individuazione dei luoghi idonei allo smaltimento e al recupero dei rifiuti.

Le competenze statali e provinciali in tema di localizzazione sono invece rispettivamente indicate agli articoli 195 e 197 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

In particolare, le Province, in attuazione dei criteri regionali individuano, con in propri strumenti di pianificazione territoriale, le zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti nonché le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (cfr. articolo 197 comma 1, lettera d).

I criteri indicati dal Piano riguardano l'intero territorio regionale e forniscono un livello minimo ed omogeneo di tutela del territorio. Le Province, in sede di recepimento dei criteri regionali possono introdurre ulteriori tutele in funzione di esigenze specifiche e tengono conto dei principi comunitari relativi alla gerarchia di gestione dei rifiuti e del *favor* comunitario per le attività di recupero.

In linea con la normativa vigente si chiarisce inoltre che la realizzazione e l'ampliamento degli impianti e delle operazioni di recupero nelle zone ad ammissibilità condizionata è consentita qualora sia stato approvato il relativo progetto ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

12.2 Metodologia e criteri generali

In continuità con la deliberazione di Giunta regionale n. 1620/2001 che, in attuazione della previgente normativa, aveva definito gli indirizzi alle Province per la pianificazione e la gestione dei rifiuti e con le disposizioni contenute al Capitolo 14 della Relazione generale del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione di Assemblea Legislativa n.67 del 2016 i criteri di localizzazione individuati con il presente Piano distinguono tra i sistemi, zone ed elementi nei quali non sono ammissibili attività e impianti riconducibili al ciclo dei rifiuti e quelli nei quali le medesime attività e impianto sono subordinati a requisiti o condizioni derivanti, per lo più, dalle previsioni della pianificazione nazionale, regionale, o sub-regionale vigente.

Una simile modalità di individuazione dei criteri è stata adottata in coerenza con la struttura del Piano Territoriale Paesistico regionale (PTPR).

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	15 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Rispetto alla D.G.R. n. 1620/2001, sono stati aggiornati i riferimenti normativi posti alla base della individuazione dei criteri e sono state effettuate alcune precisazioni in merito all'apparato normativo del PTPR, con particolare riferimento alle aree di concentrazione di materiali archeologici (art. 21, comma 2, lett. b2) che devono essere incluse negli ambiti di non ammissibilità; mentre le zone di tutela della struttura centuriata e di tutela di elementi della centuriazione (art. 21, comma 2, lett. c, d) in quelli di ammissibilità condizionata.

Si ritiene inoltre necessario ricordare che, successivamente all'approvazione del PTPR, la Regione ha approvato diversi Piani di Settore (PTA, Piani di Bacino ecc.) che hanno meglio affrontato alcune tematiche di settore per le quali lo stesso Piano Paesistico aveva svolto principalmente un ruolo di supplenza, in quanto nel periodo della sua elaborazione non esistevano, a livello regionale, strumenti territoriali specifici di pianificazione per area vasta.

Per tale aspetto alcuni articoli del PTPR devono essere opportunamente riletti a seguito dell'applicazione normativa di settore intervenuta successivamente.

Si citano a titolo di esempio gli articoli: 26 - *Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità*, 27 - *Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità* e 28 - *Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei*, che a seguito dell'approvazione dei Piani di Bacino (nazionali, interregionale e regionali – L. 183/1989), dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici e del Piano di Tutela delle Acque, non costituiscono più il riferimento privilegiato, sia per gli aspetti normativi che cartografici, per individuare gli ambiti di tutela così come recepiti nei PTCP vigenti.

Inoltre, il "sistema delle aree agricole", disciplinato dall'articolo 11 del PTPR, è stato significativamente innovato dai diversi PTCP e declinato piuttosto in coerenza con le previsioni della L.R. 20/2000 relative alle quattro tipologie di ambiti di cui agli articoli A-17 - *Aree di valore naturale e ambientale*, A-18 - *Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico*, A-19 - *Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola*, A-20 - *Ambiti agricoli periurbani* già disciplinati dalla L.R. 20/2000. Su tale disciplina è poi intervenuta la nuova legge di regionale di governo del territorio (L.R. n. 24/2017) a cui occorre evidentemente fare in primo luogo riferimento unitamente agli atti e agli strumenti di essa attuativi. In proposito si evidenzia che gli obiettivi e le politiche generali di tutela di dette aree agricole stabiliti dalla previgente L.R. n. 20 del 2000 si pongono in piena coerenza con le finalità di riduzione del consumo di suolo e di salvaguardia dei terreni agricoli perseguite dalla L.R. n. 24 del 2017 e che le tipologie di ambiti ivi indicati, a fini di uniformità, continuano a trovare applicazione in via transitoria ai sensi dell'art. 29, comma 3, fino all'emanazione di un atto regionale di coordinamento tecnico che sostituisca i contenuti dell'Allegato alla L.R. n. 20 del 2000.

Sempre con riferimento alle definizioni degli ambiti territoriali e delle loro caratteristiche principali stabilite dall'Allegato alla L.R. 20/2000 sono state definite le aree che presentano i requisiti di

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	16 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

ammissibilità di attività e impianti legati al ciclo dei rifiuti, individuandole, in particolare negli ambiti specializzati per attività produttive e nelle aree ecologicamente attrezzate» (artt. A-13 e A-14).

Ciò, del resto, risulta coerente con la normativa statale che, all'articolo 196, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, dispone che occorre privilegiare la realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, ad esclusione delle discariche. Le esigenze di integrare l'obiettivo della tutela dell'ambiente con la realizzazione di nuovi impianti e di ridurre drasticamente il consumo di suolo porta, quindi, necessariamente a localizzare questi ultimi, in via prioritaria, nelle aree produttive già urbanizzate e, per quelli generanti maggiori impatti ambientali ma anche suscettibili di integrare i diversi cicli delle materie orientate al recupero, nelle Aree (Produttive) Ecologicamente Attrezzate (AEA), sia di rango comunale che sovracomunale.

È tempo che ci si orienti esplicitamente per una più corretta ma anche economicamente più efficace gestione del ciclo dei rifiuti e delle materie (orientate al recupero) verso l'area produttiva ecologicamente attrezzata quale modello di pianificazione, progettazione e gestione dei siti industriali finalizzato alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi qualificati dalla garanzia del raggiungimento di più elevati livelli sostenibilità ambientale.

Tutto ciò ricordato, a tali criteri si sommano poi altre limitazioni contenute nelle normative comunitarie, nazionali e regionali, molte delle quali già individuate nella D.G.R. 1620/2001.

Occorre considerare innanzitutto gli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico, ai sensi della Parte III del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004) e del Paesaggio, in quanto aree di notevole interesse pubblico e ambiti territoriali tutelati per legge (artt. 142 e 136 del Codice). In tali aree, che successivamente all'adeguamento previsto dal Codice saranno integrate all'interno del PTPR, la legge non prevede un esplicito divieto di realizzazione degli impianti, ma l'eventuale previsione risulterà significativamente condizionata, essendo subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, da parte del Comune previo parere vincolante della Soprintendenza competente.

Sono territori, comunque, non idonei alla realizzazione di nuovi impianti, le aree individuate dalla direttiva 92/43/CEE c.d. "Habitat" e dal D.P.R. 357/1997 (SIC), dalla direttiva 79/409 "Uccelli" e dalla legge n. 157/1992 (ZPS), dalla legge quadro sulle aree protette n. 394/1991, e dalla convenzione Ramsar che costituiscono una rete di paesaggi di imprescindibile valore ed eccellenza del nostro territorio.

Altri criteri discendono dai Piani della Protezione Civile, dalle disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento (D.Lgs. 152/2006), dalle norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (art. 21 del D.Lgs. 228/2001) per concludere con le diverse fasce di

¹⁹ Rispetto alla realizzazione delle Aree ecologicamente attrezzate si segnala l'atto di indirizzo e coordinamento approvato con deliberazione di Assemblea legislativa n. 118 del 2007.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	17 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

rispetto proprie delle infrastrutture (strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari, aeroporti ecc.).

12.3 Descrizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento

L'individuazione delle aree non idonee parte dall'analisi del sistema vincolistico esistente, con l'obiettivo di mantenere una coerenza fra le determinazioni dei diversi strumenti di pianificazione territoriale.

A tal fine l'individuazione delle aree non idonee si basa sull'analisi sistematica degli strumenti di pianificazione e programmazione ambientale e territoriale e dei vincoli puntuali e territoriali di altra natura esistenti sul territorio.

In particolare, tale individuazione considera:

- il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);
- altri vincoli operanti sul territorio inerenti tematiche di tutela ambientale.

12.3.1 Criteri e vincoli contenuti nel PTPR

Il PTPR, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1338 del 28.01.93, per la tutela e la salvaguardia dei valori paesaggistici e ambientali del territorio regionale pone alle attività che comportano una trasformazione del territorio una serie di vincoli, alcuni di carattere generale, altri riferiti a specifiche fattispecie.

Oltre ai vincoli sopra richiamati, il PTPR individua una serie di aree e tematismi per le quali alcune tipologie insediative non sono ammesse ovvero sono possibili solo previa previsione in uno strumento di pianificazione regionale, provinciale o comunale e altre per le quali si rendono necessari studi di dettaglio prima di poterne stabilire le possibili destinazioni d'uso.

Si rileva che per quanto riguarda la materia della gestione dei rifiuti la struttura attuale del Piano paesaggistico propone una distinzione fra la non ammissibilità di attività e impianti riconducibili al ciclo dei rifiuti all'interno di taluni dei sistemi, zone ed elementi da esso individuati e invece un'ammissibilità condizionata (sostanzialmente collegata alla loro previsione in uno strumento di pianificazione nazionale, regionale, o sub-regionale accompagnata da studi di dettaglio volti a stabilirne la fattibilità) in altri.

Gli articoli del PTPR di seguito elencati contengono norme che escludono la possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti:

- art. 10 - sistema forestale e boschivo;
- art. 13 - zone di riqualificazione della costa e dell'arenile;
- art. 14 - zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica;
- art. 15 - zone di tutela della costa e dell'arenile;
- art. 17 - zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;
- art. 18 - invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;
- art. 21 (comma 2 lettere a - b1 - b2) - zone ad elementi di interesse storico - archeologico;

328

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	18 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- art. 25 - Zone di tutela naturalistica;
- art. 26 - Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto;

Gli articoli seguenti prevedono norme che consentono la realizzazione di alcune tipologie di impianti per la gestione dei rifiuti. La loro previsione è subordinata alla redazione di uno strumento di pianificazione nazionale, regionale o provinciale oppure a uno specifico approfondimento di un particolare tematismo:

- art. 9 - sistema dei crinali e sistema collinare;
- art. 11 - sistema delle aree agricole²⁰;
- art.12 - sistema costiero
- art. 19 - zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale;
- art. 20 - particolari disposizioni di tutela di specifici elementi;
- art. 21 - (comma 2 lett. c-d) - zone ad elementi di interesse storico - archeologico;
- art. 23 - zone di interesse storico - testimoniale;
- art. 28 - zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

²⁰ Gli indirizzi assunti dagli strumenti di pianificazione per il sistema delle aree agricole perseguono, in particolare, alcuni obiettivi della pianificazione nel territorio rurale dichiarati dalla legge regionale urbanistica e dal PTPR. In particolare, in base all'articolo 11, comma 2 del PTPR: "2. Le indicazioni delle aree da conservare o destinare alla utilizzazione agricola dettate dagli atti di pianificazione agricola devono essere rispettate da qualsiasi strumento di pianificazione e / o programmazione subregionale. In ogni caso le determinazioni degli strumenti di pianificazione regionali o subregionali che comportino utilizzazioni diverse da quelle a scopo colturale di suoli ricadenti nelle zone agricole, ovvero che siano suscettibili di compromettere l'efficiente utilizzazione a tale scopo dei predetti suoli, sono subordinate alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore onerosità, in termini di bilancio economico, ambientale e sociale complessivo, rispetto alla sottrazione di suoli all'utilizzazione a scopo colturale o alla compromissione dell'efficienza di tale utilizzazione." In tale ottica, ad esempio, occorre fare una valutazione circa le tipologie impiantistiche e le attività di gestione rifiuti che in ragione della loro connessione con l'attività agricola ovvero degli impatti ambientali che producono rendono consigliabile la loro localizzazione in aree rurali.

Si riportano, inoltre, le lettere a), b), c), f) e g) e del comma 1, art. A-16 "Obiettivi della pianificazione nel territorio rurale", L.R. n. 20/00:

"1. Il territorio rurale è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato e si caratterizza per la necessità di integrare e rendere coerenti politiche volte a salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio con politiche volte a garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili. Nel territorio rurale la pianificazione persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- a) promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, multifunzionale;
- b) preservare i suoli ad elevata vocazione agricola, consentendo il loro consumo, soltanto in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide;
- c) promuovere nelle aree marginali la continuazione delle attività agricole e il mantenimento di una comunità rurale vitale, quale presidio del territorio indispensabile per la sua salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari;
- f) promuovere la valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale;
- g) valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi dei centri urbani."

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	19 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

12.3.2 Criteri e vincoli non compresi nel PTPR

Altri criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'insediamento di impianti per la gestione di rifiuti sono contenuti nelle normative comunitarie, nazionali e regionali. Si elencano di seguito le principali fonti di riferimento.

- D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448²¹ (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e D.P.R. 11 febbraio 1987, n. 184 (Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide d'importanza internazionale adottato a Parigi il 3 dicembre 1982);
- Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 (Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)²²;
- Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 (Conservazione degli uccelli selvatici 79/409/CEE) e Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)²³;

²¹ Le aree individuate dallo stato italiano, con appositi decreti ministeriali, quali "zone Ramsar" che riguardano l'Emilia - Romagna sono di seguito elencate:

- Sacca di Bellocchio - (D.M. 9 maggio 1977 in G.U. n. 208 del 30/7/77);
- Punte Alberete - (D.M. 9 maggio 1977 in G.U. n. 211 del 3/8/77);
- Valle Santa (D.M. 25 maggio 1977 in G.U. n. 216 del 9/8/77);
- Valle Campotto e Bassarone - (D.M. 21 ottobre 1978 in G.U. n. 360 del 28/12/78);
- Valle di Gorino e territori limitrofi; Valle Bertuzzi e specchi d'acqua limitrofi; Valli residue del comprensorio di Comacchio (Fattibello, Fossa di Porto, Campo, Lido di Magnavacca ed altre minori); Pialassa della Baiona e territori limitrofi; Ortazzo e territori limitrofi; Saline di Cervia- (D.M. 13 luglio 1981 in G.U. n. 203 del 25/7/81). Quest'ultimo Decreto affida la "responsabilità della conservazione e della razionale gestione" delle sei "zone Ramsar" che istituisce alla Regione Emilia - Romagna.

²² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, la Regione individua i siti in cui si trovano tipi di habitat da tutelare quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e ne dà comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco delle proposte di SIC per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Rete Natura 2000»; lo stesso DPR n. 357 del 1997 stabilisce che le perimetrazioni dei siti si intendono vigenti dalla data di approvazione della proposta da parte della Regione, fatte salve le eventuali modifiche apportate dalla Commissione Europea.

²³ Ai sensi dell'art. 1 della L. 11 febbraio 1992, n. 157, la Regione in attuazione della direttiva 79/409/CEE, provvede ad istituire le Zone di Protezione Speciale (ZPS) le cui perimetrazioni si intendono vigenti, ai sensi dell'art. 3 del DM del 17 ottobre 2007, dalla data di trasmissione della proposta alla Commissione Europea fatte salve le eventuali modifiche apportate dalla Commissione stessa. Per informazioni sui 159 Siti della Rete Natura 2000 presenti sul territorio

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	20 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- Deliberazione di Giunta n. 1147 del 2018 "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei Siti natura 2000, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (allegati A, B E C)";
- L. 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)²⁴;
- L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000)²⁵;

regionale: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti/rete-natura-2000-in-emilia-romagna>. Di seguito, a titolo ricognitorio,

Elenco delle deliberazioni di Giunta regionale istitutive dei siti natura 2000: DGR n. 1017 del 22 giugno 1999; DGR n. 2042 del 21 novembre 2000; DGR n. 1242 del 15 luglio 2002; DGR n. 1333 de 22 luglio 2002; DGR n. 1816 del 22 settembre 2003; DGR n. 2776 del 30 dicembre 2003; DGR n. 167 del 13 febbraio 2006; DGR n. 456 del 3 aprile 2006; DGR n. 512 del 20 aprile 2009; DGR n. 145 del 1 febbraio 2010; DGR n. 242 del 8 febbraio 2010; DGR n. 893 del 2 luglio 2012; DGR n. 1876 del 14 novembre 2016; DGR n. 2318 del 21 dicembre 2016; DGR n. 1572 del 9 novembre 2020; DGR n. 1756 del 2 novembre 2021; DGR n. 1958 del 22 novembre 2021; DGR n. 1884 del 15 novembre 2021; DGR n. 2006 del 29 novembre 2021.

²⁴ I Parchi nazionali che interessano il territorio della Regione Emilia-Romagna sono il Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (Approvazione Piano Territoriale con Del. Assemblea Legislativa 25 novembre 2009, n. 267) e il Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano Modifica (provvedimento istitutivo con DPR 2 agosto 2010 in Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2010).

²⁵ In base alla normativa il Piano territoriale del Parco costituisce lo strumento generale che regola l'assetto del territorio e che, in coerenza con la legge istitutiva del Parco, precisa mediante azionamenti e norme le destinazioni d'uso da osservare in relazione alle funzioni assegnate alle sue diverse parti. Le Riserve naturali regionali sono istituite dalla Regione con deliberazione del Consiglio regionale, la quale definisce le relative perimetrazioni e zonizzazioni. Di seguito, a titolo ricognitorio, l'elenco dei Parchi interregionale e regionali nonché delle Riserve naturali regionali e dei relativi atti istitutivi. Per aggiornamenti e maggiori informazioni anche in ordine alle altre tipologie di aree naturali protette si riporta il seguente link <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000>.

Parco interregionale:

- Sasso Simone e Simoncello legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali" (Regione Marche);

Parchi regionali:

- DELTA PO Legge regionale 2 luglio 1988, n. 27, Stazioni di Volano-Mesola-Goro, Comacchio Centro Storico, Valli di Comacchio, Campotto di Argenta, Pineta San Vitale e Piassale di Ravenna, Stazione Pineta di Classe e Saline di Cervia.
- MONTE SOLE; Legge regionale 27 maggio 1989, n. 19
- LAGHI SUVIANA E BRASIMONE; Legge regionale 14 aprile 1995 n. 38.
- MONTEVEGLIO; Legge Regionale del 14/04/1995 n. 39
- CORNO ALLE SCALE; Legge regionale 2 aprile 1988, n. 11
- GESSI BOLOGNESI; Legge regionale 2 aprile 1988, n. 11
- SASSI ROCCAMALATINA; Legge regionale 2 aprile 1988, n. 11
- ALTO APPENNINO MODENESE; Legge regionale 2 aprile 1988, n. 11

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	21 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) con particolare riferimento alla Parte terza, Sezione I "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione"²⁶;

- BOSCHI DI CARREGA; Decreto Presidente Giunta regionale n. 136/1982 (ai sensi della L.R. n. 2/1977, ratificato con delibera Consiglio regionale 29 giugno 1983, n. 1915)
- TARO; Legge regionale 2 aprile 1988, n. 11
- STIRONE E PIACENZIANO; Legge regionale del 23/12/2011 n. 24
- TREBBIA; Legge regionale 4 novembre 2009, n.19
- VALLI CEDRA E PARMA; L.R. n. 46/1995, n. 46
- VENA DEL GESSO; Legge regionale 21 febbraio 2005, n. 10

Riserve regionali naturali:

- ALFONSINE; Deliberazione del Consiglio Regionale n.172 del 14/11/1990
- BOSCO DELLA FRATTONA; Deliberazione del Consiglio Regionale n. 299 del 27/03/1984
- BOSCO DI SCARDAVILLA; Deliberazione del Consiglio Regionale n. 342 del 29/01/1991
- CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA; Deliberazione del Consiglio Regionale n. 516 del 17/12/1996
- CONTRAFFORTE PLIOCENICO; Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 669 del 17/05/2006, modificata da Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 116 del 21/05/2013
- DUNE FOSSILI DI MASSENZATICA; Deliberazione del Consiglio Regionale n. 229 del 31/01/1996
- FONTANILI DI CORTE VALLE RE; Deliberazione del Consiglio Regionale n. 893 del 27/02/1992
- GHIRARDI; Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 33 del 21/12/2010
- MONTE PRINZERA; Deliberazione del Consiglio Regionale n. 422 del 23/04/1991, modificata da Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 21 del 28/09/2005
- ONFERNO; Deliberazione del Consiglio Regionale n. 421 del 23/04/1991, modificata da Deliberazione del Consiglio Regionale n. 631 del 03/10/1991
- PARMA MORTA; Deliberazione del Consiglio Regionale n. 208 del 06/12/1990
- RUPE DI CAMPOTRERA; Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1268 del 13/10/1999, modificata da Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 67 del 06/12/2011
- SALSE DI NIRANO; Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 178 del 29/03/1982
- SASSOGUIDANO; Deliberazione del Consiglio Regionale n. 2411 del 08/03/1995
- TORRILE E TRECASALI; Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 9 del 20/07/2010

²⁶ Il D.lgs. 152/2006, con sue successive modifiche e integrazioni, ha operato, anche tramite D.P.C.M. e D.M. attuativi, la riforma della pianificazione di bacino istituendo 7 Distretti Idrografici sul territorio nazionale, governati dalle Autorità di bacino distrettuali, e sopprimendo le Autorità di bacino istituite dalla legge 183/1989. Sul territorio della Regione Emilia-Romagna operano l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e, limitatamente a circa 50 Kmq nei Comuni di Verghereto (FC), Mondaino e Saludecio (RN), l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale. I Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) approvati dalle Autorità di bacino ex L. 183/1989 sono tuttora vigenti ed operanti, sono stati oggetto di varianti, aggiornamenti o integrazioni successive e sono di seguito elencati.

- L'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO (nazionale) ha prodotto i seguenti Piani:
 - "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)", approvato con DPCM 24/05/2001;
 - "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il Delta del fiume Po (PAI Delta)", approvato con DPCM 13/11/2008;
 - Intese specifiche tra Autorità di Bacino del Po, Regione E-R e Province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza per cui i PTCP assumono il valore e gli effetti di piano settoriale di tutela e uso del territorio in luogo del PAI vigente.
- L'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE (nazionale) ha prodotto i seguenti Piani:

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	22 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) con particolare riferimento alla Parte terza, Sezione II "tutela delle acque dall'inquinamento"²⁷;
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

-
- "Piano stralcio di assetto idrogeologico (PAI Tevere)", approvato con DPCM 10/11/2006.
 - L'AUTORITA' DI BACINO DEL RENO (interregionale) ha prodotto i seguenti Piani:
 - "Piano Stralcio per il sistema idraulico Navile - Savena abbandonato", approvato con DGR n. 129 del 08.02.2000;
 - "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI)", relativo ai fiumi Reno, Idice, Sillaro e Santerno, approvato con DGR n. 567 del 07/04/2003;
 - "Piano Stralcio Bacino del torrente Samoggia - Aggiornamento 2007", approvato con DGR n.1925 del 17/11/2008;
 - "Piano Stralcio per il bacino del torrente Senio - Revisione generale", approvato con DGR n. 1540 del 18.10.2010.
 - L'AUTORITA' DEI BACINI CONCA E MARECCHIA (interregionale) ha prodotto i seguenti Piani:
 - "Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico", approvato con DGR n. 1703 del 06/09/2004; con successive 11 varianti, integrazioni, aggiornamenti.
 - L'AUTORITA' DEI BACINI REGIONALI ROMAGNOLI ha prodotto il seguente Piano:
 - "Piano stralcio per il rischio idrogeologico", approvato con DGR n. 350 del 17/03/2003.

Particolare attenzione va riservata alle Varianti ai PAI di coordinamento con i Piani di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) predisposte dalle Autorità di bacino e approvate nel periodo 2016-2020.

Si evidenzia che gli artt. 9, 29 e 30 delle Norme del PAI Po relativi alla possibilità di rinnovo delle autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti sono stati recentemente oggetto di una interpretazione da parte dell'Autorità di bacino del fiume Po con nota prot. n. 7219 del 2/12/2019

²⁷ La normativa di settore è attuata a livello regionale con il Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005. Inoltre, l'articolo 14 della Legge regionale n. 25 del 2016 ha disposto al comma 1 che *"Nelle more del completamento del processo di riforma istituzionale avviato con la legge regionale n. 13 del 2015, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali ed energetiche, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione o degli altri titoli abilitativi, comunque denominati, acquisisce il parere della Regione che si esprime sulla conformità del progetto o intervento alla sola pianificazione regionale vigente in caso di difformità dei contenuti di quest'ultima rispetto alla pianificazione provinciale"* e, al secondo comma che *"In attuazione dei principi dell'economia circolare, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, la pianificazione non può contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali. Le pianificazioni vigenti si interpretano conformemente al presente comma"*. Con riferimento alle possibili attività di gestione dei rifiuti in tali aree occorre inoltre fare riferimento alla deliberazione di Giunta regionale n. 543 del 2018 "Disposizioni relative alle zone di protezione di cui al Capitolo 7 delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque".

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	23 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267²⁸ (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e territori montani) con particolare riferimento alla Sezione I "Vincolo per scopi idrogeologici";
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 21 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma della legge 5 marzo 2001, n. 57);
- L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla Tutela e l'uso del territorio) con attenzione a quanto stabilito nella Strategia di qualità urbane ed ecologico-ambientale degli strumenti di pianificazione che deve perseguire, in particolare, l'obiettivo di innalzamento della qualità insediativa ed ambientale dei sistemi urbani, il miglioramento del benessere ambientale e l'incremento della resilienza del sistema abitativo, la valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e paesaggistico²⁹.
- Direttiva 2007/60/CE relativa alla gestione del Rischio di alluvioni e D.lgs. 23 febbraio 2010, n. 49, di recepimento della Direttiva 2007/60/CE.³⁰

²⁸ Nell'ambito del sistema regionale e locale occorre altresì riferirsi alla LR n. 3/99, articoli 148-150.

²⁹ La legge persegue i seguenti obiettivi (art.1, comma 2):

a) contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;

b) favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, con particolare riferimento all'efficienza nell'uso di energia e risorse fisiche, alla performance ambientale dei manufatti e dei materiali, alla salubrità ed al comfort degli edifici, alla conformità alle norme antisismiche e di sicurezza, alla qualità ed alla vivibilità degli spazi urbani e dei quartieri, alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale e delle ulteriori azioni per il soddisfacimento del diritto all'abitazione di cui alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo);

c) tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche favorevoli al benessere umano ed alla conservazione della biodiversità;

d) tutelare e valorizzare i territori agricoli e le relative capacità produttive agroalimentari, salvaguardando le diverse vocazionalità tipiche che li connotano;

e) contribuire alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi storici e culturali del territorio regionale;

f) promuovere le condizioni di attrattività del sistema regionale e dei sistemi locali, per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle attività produttive e terziarie;

g) promuovere maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio edilizio esistente, per assicurare l'efficacia delle azioni di tutela e la sostenibilità degli interventi di trasformazione.

³⁰ Gli articoli 7 della Direttiva 2007/60/CE e del D.lgs. n. 49/2010 dispongono l'elaborazione dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) a cura delle Autorità di bacino distrettuali, su cicli sessennali. I PGRA del 1° ciclo hanno operato nel sessennio 2015-2021, mentre sono in corso di approvazione i PGRA del 2° ciclo, che saranno attuati dal 2022 al 2027. Si precisa che il quadro conoscitivo dei PGRA, costituito dalle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvioni, e le misure ad esso applicate non hanno carattere vincolistico ma sono di natura strutturale (opere, interventi, manutenzione, ecc.), non strutturale (studi e approfondimenti conoscitivi, indirizzi alla pianificazione, ecc.) e di gestione

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	24 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

12.4 Descrizione dei criteri per l'individuazione delle aree adatte al recupero e allo smaltimento dei rifiuti

Con riferimento ai criteri di individuazione delle aree adatte allo smaltimento dei rifiuti urbani, si evidenzia che il sistema impiantistico esistente, sviluppato dalla pianificazione provinciale, consente l'autosufficienza per l'intero territorio regionale e, pertanto il Piano non prevede, nell'ambito dei fabbisogni, che vengano realizzati nuovi impianti di smaltimento per tali rifiuti.

Conseguentemente non potranno essere individuati nuovi luoghi adatti per lo smaltimento dei rifiuti urbani rispetto al sistema impiantistico esistente.

Inoltre, per il raggiungimento dei propri obiettivi in tema di autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti speciali, il Piano stima il fabbisogno regionale di smaltimento per i rifiuti speciali non pericolosi tramite impianti di discarica; conseguentemente in attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti l'individuazione di nuovi luoghi idonei per tali impianti deve essere subordinata alla dimostrazione di un fabbisogno di trattamento.

In via generale, gli impianti di trattamento dei rifiuti inclusi gli impianti di recupero dei rifiuti sono, invece, preferibilmente da localizzare nelle aree già urbanizzate a prevalente destinazione produttiva ovvero, nei casi in cui producano impatti ambientali e territoriali rilevanti, all'interno delle Aree Ecologicamente Attrezzate di cui al D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa e dalla pianificazione urbanistica comunale.

Gli impianti di recupero di materiali inerti provenienti unicamente da attività di costruzione e demolizione possono essere localizzati oltre che nei luoghi di cui al precedente paragrafo anche nelle aree funzionalmente attrezzate per le attività di cava qualora l'impianto sia contemporaneamente adibito alla lavorazione del materiale di cava e previsto negli strumenti di pianificazione provinciale (PIAE) e comunale (PAE) nel rispetto delle disposizioni di tutela previste negli strumenti di pianificazione vigente.

Gli impianti di compostaggio di rifiuti possono essere localizzati in area agricola qualora l'attività sia svolta da soggetto qualificabile come imprenditore agricolo e sia funzionale a produrre compost per la medesima impresa agricola ovvero per le imprese agricole con esso consorziate.

I centri di raccolta di cui all'art. 183 comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006 sono di norma localizzati in aree interne o contigue alle aree a prevalente destinazione produttiva o nelle Aree Ecologicamente Attrezzate. Tali impianti costituiscono dotazioni territoriali di cui all'articolo 9 della L.R. 24/2017 e la loro localizzazione compete agli strumenti urbanistici comunali con riguardo ai criteri menzionati nel presente comma.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge regionale n. 25 del 2016, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, la pianificazione non può contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali.

in tempo reale delle emergenze (monitoraggio eventi, allertamento, azioni di protezione civile). Tra le misure non strutturali rivestono particolare rilevanza le azioni di riduzione della vulnerabilità dei beni esposti. A tale proposito si cita anche la DGR 1300/2016, confermata con DGR 970/2017, relativa alle prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del PGRA, con particolare riguardo alla pianificazione di emergenza, territoriale ed urbanistica.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	25 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

12.5 Rassegna normativa per la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti

Zone, sistemi ed elementi del P.T.P.R. che contengono norme di esclusione relativamente alla possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti	Zone, sistemi ed elementi del PTPR che contengono norme che consentono la realizzazione solo di alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti	Disposti normativi statali e regionali che contengono esclusioni circa la possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti
Art. 10 Sistema forestale e boschivo	Art. 9 Sistema dei crinali e sistema collinare	Codice dei beni culturali e del paesaggio, Dlgs 42/04: art. 136 - immobili e aree di notevole interesse pubblico; art. 142 – aree tutelate per legge. In tali zone non vi è l'esplicito divieto di realizzazione di impianti, ma l'eventuale previsione risulterebbe significativamente condizionata, essendo subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte del Comune previo parere vincolante della Soprintendenza competente
Art. 13 Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile	Art. 11 Sistema delle aree agricole	(Aree SIC) direttiva 92/43 "Habitat", recepita dal D.P.R n. 357/97 e successivo n. 120/03
Art. 14 Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica	Art. 12 Sistema costiero	(Aree ZPS) direttiva comunitaria 79/409 "Uccelli" recepita dall'Italia dalla legge sulla caccia n.157/92
Art. 15 Zone di tutela della costa e dell'arenile	Art. 19 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale	legge quadro sulle aree protette n. 394/91s.m.i.

Zone, sistemi ed elementi del P.T.P.R. che contengono norme di esclusione relativamente alla possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti	Zone, sistemi ed elementi del PTPR che contengono norme che consentono la realizzazione solo di alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti	Disposti normativi statali e regionali che contengono esclusioni circa la possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti
Art. 17 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	Art. 20 Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi	D.P.R. 8-9-1997 n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche
Art. 18 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	Art. 21 Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (comma 2, lett. c – zone di tutela della struttura centuriata; lett. d – zone di tutela di elementi della centuriazione)	D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448. Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar
Art. 21 Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (comma 2 lett. a, b1, b2)	Art. 23 Zone di interesse storico-testimoniale	L.R. 6/2005, (Aree Protette e Parchi Regionali)
Art. 25 Zone di tutela naturalistica	Art. 27 Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità	Fasce di rispetto infrastrutture (strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari, aeroporti etc..)
Art. 26 Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità	Art. 28 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	Piano Regionale di Tutela delle Acque

Zone, sistemi ed elementi del P.T.P.R. che contengono norme di esclusione relativamente alla possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti	Zone, sistemi ed elementi del PTPR che contengono norme che consentono la realizzazione solo di alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti	Disposti normativi statali e regionali che contengono esclusioni circa la possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti
Art. 34 Tutela dei corsi d'acqua non interessati dalle delimitazioni del presente Piano		Piani stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) nazionali, interregionali e regionali -Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) ³¹

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	26 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Alla luce delle analisi eseguite e come evidenziato nelle successive analisi (relative alla conformità con il PTCP e con gli altri strumenti richiamati), si ritiene che l'area di intervento sia compatibile con la pianificazione specifica e risulta idonea alla localizzazione dell'attività di progetto.

A.7 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Il Piano è stato adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n.53971/127 del 14/07/2005. Le controdeduzioni alle riserve regionali ed alle osservazioni pervenute sono state deliberate con atto del Consiglio n.33083/65 del 20/04/2006.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.68886/146 del 14/09/2006.

La variante integrativa al piano provinciale è stata adottata con delibera di Consiglio Provinciale n. 29974/42 del 30/03/2009 ed approvata con delibera del Consiglio Provinciale n. 70346/146 del 19/07/2010, entrata in vigore il giorno 4/08/2010.

La Variante Specifica ai sensi dell'art. 27bis è stata adottata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 146884/183 del 19 dicembre 2013 ed approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 103517/57 del 10 dicembre 2015.


Con la variante cartografica "Carta forestale e dell'uso dei suoli", costituente approfondimento paesistico del PTPR, proposta dall'Unione Rubicone e Mare nell'ambito del Piano Strutturale Intercomunale (Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli), adottato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 30 del 22/12/2016 e approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 15 del 14/05/2018, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., sono stati modificati due elaborati della Tavola 3 (Tav. 256NO – Bellaria-Igea Marina; Tav. 256SO – Santarcangelo di Romagna).

Si riportano nel seguito le analisi sulle tavole di progetto utilizzate per le verifiche:

- "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dal numero 2;
- "Carta forestale e dell'uso dei suoli" contrassegnate dal numero 3;
- "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dal numero 4;
- "Schema di assetto territoriale" contrassegnate dal numero 5;
- Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi" contrassegnate dal numero 5A;
- Indirizzi per la redazione del Piano provinciale di gestione rifiuti - Tavola 5 Ai
- "Carta dei vincoli" contrassegnate dal numero 5B;
- "Rischio sismico – Carta delle aree suscettibili di effetti locali" contrassegnate dal numero 6 (variante integrativa).

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	27 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Tav 2 - Zonizzazione paesistica



Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	28 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Dall'analisi della figura precedente, si evidenzia che l'area interessata dall'impianto di progetto non è interessata da nessun tematismo e quindi da nessun vincolo e/o prescrizione.

L'intervento risulta pienamente compatibile.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	29 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Tav 3 - Carta forestale e dell'uso dei suoli



Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	30 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Sistema forestale e boschivo

 Formazioni boschive del piano basale submontano

 Conifere adulte

 Rimboschimenti recenti

 Castagneti da frutto

 Formazioni boschive con dominanza del faggio

 Boschi misti governati a ceduo

Pianta, gruppo, filare meritevole di tutela

 Filari alberati


 Siepi

 Specie floristiche protette

 Piani di assestamento forestale

Formazioni non soggette alle disposizioni dell'art. 10 del P.T.P.R.

 Colture agrarie permanenti: arboricoltura e pioppeti specializzati

 Cespuglieti: ambienti a vegetazione arbustiva o spazi aperti senza o con poca vegetazione

 Formazioni boschive igrofile

Sistema delle aree agricole

 Prati stabili

 Seminativi

 Colture specializzate

 Confini provinciali

 Corsi d'acqua

 Canale Emiliano-Romagnolo

 Rete dei canali di bonifica

 Aree servite da reti irrigue

L'analisi delle tavole evidenzia la presenza nel sito di progetto di aree adibite a seminativo (sistema delle aree agricole – art. 11 PTCP) e Cespuglieti (escluse dalle disposizioni dell'art. 10 del PTCP) e Formazioni boschive del piano basale submontano (sistema forestale e boschivo – art. 10 PTCP)

Si riportano alcuni stralci degli articoli di riferimento.

Art. 11 - Sistema delle aree agricole

1. Le disposizioni del presente articolo riguardano la tutela paesistica delle aree aventi destinazione agricola, anche se ricomprese in altri ambiti di tutela disciplinati dalle presenti norme. Per tali ambiti valgono gli indirizzi di cui ai successivi commi. Coerentemente con quanto previsto dal presente articolo, nel successivo Titolo XIII di queste Norme viene dettagliata la disciplina degli usi e delle trasformazioni ammesse nel territorio rurale sulla base della classificazione in ambiti di cui alle tavole contrassegnate dal numero 5 del presente Piano.
2. Le indicazioni delle aree da conservare o destinare alla utilizzazione agricola dettate dagli atti di pianificazione agricola devono essere rispettate da qualsiasi strumento di pianificazione e/o di programmazione subregionale. In ogni caso le determinazioni degli strumenti di pianificazione subregionali che comportino utilizzazioni diverse da quelle a scopo colturale di suoli ricadenti nelle zone agricole, ovvero che siano suscettibili di compromettere l'efficiente utilizzazione a tale scopo dei predetti suoli, sono subordinate alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore onerosità, in

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	31 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

termini di bilancio economico, ambientale e sociale complessivo, rispetto alla sottrazione di suoli all'utilizzazione a scopo colturale od alla compromissione dell'efficienza di tale utilizzazione.

3. Nel territorio agricolo vanno incentivati, anche attraverso gli obiettivi perseguiti dai regolamenti comunitari gli interventi finalizzati all'accrescimento delle risorse silvicole al fine di contribuire al miglioramento dell'ambiente, alla valorizzazione dello spazio naturale ed in generale del territorio rurale per quanto riguarda gli effetti positivi che si possono produrre sulla qualità dell'atmosfera, sulle risorse idriche e per la difesa del suolo.
Gli strumenti di pianificazione provinciali di settore e gli strumenti di pianificazione comunale incentiveranno, in funzione degli indirizzi e delle priorità assegnate ai diversi ambiti rurali di cui al successivo Titolo XIII delle presenti Norme:
 - a) la diversificazione delle produzioni agricole tradizionali, da ottenersi, ove opportuno, con l'impianto di superfici boscate (a fini produttivi e/o ambientali), da realizzarsi sui terreni agricoli ritirati, in tutto o in parte dalla produzione. Le formazioni forestali a carattere permanente a fini produttivi ed ambientali, composte prevalentemente da latifoglie, comprendono anche superfici scoperte, purché ritirate dalla produzione, con la funzione di fasce di rispetto ed elementi di equilibrio ed arricchimento ambientale ed ecologico;
 - b) la protezione e la difesa delle aree sensibili dal dissesto idrogeologico e dall'erosione da attuarsi prevalentemente mediante l'uso di specie arbustive ed arboree autoctone. Nel caso di intervento su pendici in cui siano in atto fenomeni di dissesto si dovrà procedere, prima dell'impianto della vegetazione, alla realizzazione di idonee opere di difesa e consolidamento che utilizzino prioritariamente le tecniche di ingegneria naturalistica;
 - c) la conservazione e sviluppo di alberature, siepi, boschetti e fasce alberate di collegamento e frangivento, ivi comprese aree a radura, purché ritirate dalla produzione, a fini ambientali, costituite da formazioni vegetali a carattere permanente tese a favorire la biodiversità e la complessità ambientale sia dal punto di vista ecologico che paesaggistico, tali interventi vanno prevalentemente destinati alle terre marginali o a quelle incluse all'interno di infrastrutture e aree periurbane nonché a quelle prossime ai corsi d'acqua ed alle fasce interne ai tratti arginati. In tal senso le aree a radura vanno realizzate attraverso la costituzione di fasce di rispetto agli elementi impiantati, possono essere totalmente inerbite o costituite da formazioni vegetali elettivamente idrofile;
 - d) la produzione agricola e forestale volta a sviluppare la fruizione pubblica del territorio rurale;
 - e) la ricostituzione di ambienti di elevato significato paesaggistico e di riequilibrio ecologico nelle aree rurali anche attraverso il potenziamento dell'apparato vegetazionale ovunque ciò risulti compatibile con i caratteri pedoclimatici dei suoli e sia coerente con la trama territoriale dominante;
 - f) il miglioramento della qualità insediativa, architettonica, paesaggistica ed ambientale degli insediamenti aziendali ed extraaziendali;
4. Tali finalità assumendo una valenza generale per tutto il territorio provinciale possono essere perseguite anche attraverso la definizione delle unità di paesaggio di cui all'articolo 6.
5. I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente Piano, provvedono ad adeguarsi agli indirizzi di cui al presente articolo, tenendo conto in particolare della classificazione dei soprassuoli agricoli indicata nelle tavole, contrassegnate dal numero 3, della Carta forestale e dell'uso dei suoli.
Tale classificazione si costituisce come primo riferimento per la definizione degli allevamenti zootecnici non intensivi e, correlativamente, per l'applicazione delle disposizioni del presente Piano.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	32 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Al fine della definizione degli allevamenti non intensivi sono indicati i seguenti parametri:

- a) l'azienda agricola deve essere nelle condizioni di soddisfare, mediante le proprie produzioni, almeno il 25% del fabbisogno alimentare del bestiame allevato;
- b) relativamente alla produttività e/o sostenibilità dei soprassuoli agricoli aziendali in rapporto alla classificazione di cui al primo capoverso si indica, quale parametro ottimale per l'applicazione del carico animale ammissibile, quello pari a n. 2 Unità Bovino Adulte per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata per anno. Per gli allevamenti di tipo bovino, ovino-caprino ed equino, tale rapporto dovrà, di preferenza, essere verificato in relazione alla S.A.U. foraggera. Dalla S.A.U. si intendono escluse anche le superfici a bosco;
- c) i parametri quantitativi per la conversione nelle altre tipologie di allevamento zootecnico (equini, suini, ovini, avicunicoli, ecc.) saranno derivati da norme, atti regolamentari e di indirizzo di emanazione comunitaria, nazionale, regionale e provinciale;
- d) l'applicazione dei parametri di cui alle precedenti lettere b) e c) dovrà comunque effettuarsi nel rispetto delle norme regionali attuative del "Piano Territoriale per il risanamento e la tutela delle acque – Stralcio per il comparto zootecnico", il cui impianto normativo costituisce recepimento per la Regione Emilia – Romagna della Direttiva 91/676/CEE "Nitrati".

Ai fini di una omogenea applicazione delle disposizioni del presente Piano si assume il parametro del 20% della capacità produttiva esistente quale limite massimo per gli ampliamenti degli allevamenti intensivi ammessi dalle disposizioni di cui agli artt. 9, 10, 12, 17, 19, 20A, 21B e 25, qualora tale esigenza sia motivata da adeguamenti alle disposizioni igienico-sanitarie e da specifici programmi di riqualificazione ambientale anche finalizzati ad un miglioramento del benessere animale.

6. Gli strumenti della pianificazione settoriale provinciale e della pianificazione comunale e/o intercomunale specificheranno ed approfondiranno gli indirizzi di cui al presente articolo. L'individuazione di parametri diversi da quelli indicati al precedente comma 5 non costituirà variante al presente Piano.

Non ci sono vincoli e/o prescrizioni tali da impedire la realizzazione dell'opera di progetto.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	33 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Art. 10 - Sistema forestale e boschivo

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, gli esemplari arborei singoli, od in gruppi isolati, od in filari meritevoli di tutela.
2. Gli ambiti e gli elementi boschivi, di cui al precedente comma 1 sono perimetrati nelle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano limitatamente alle seguenti voci della legenda:
 - a). "Sistema forestale e boschivo";
 - b). "Pianta, gruppo, filare meritevole di tutela".Le tavole contengono inoltre le prime indicazioni relative ai boschi elencati alla lett. G) del 2° comma dell'art. 31 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17.
- 2 bis. La Tavola 3, che è stata redatta ai sensi delle prescrizioni di massima di polizia forestale di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 2354 del 1° marzo 1995, non individua tutte le superfici boscate di cui al combinato disposto dell'art. 63 della L.R. 6/2009 e del comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs. 227 del 18.5.2001. Nelle procedure di valutazione degli strumenti urbanistici e territoriali e nelle procedure autorizzative di interventi si dovrà pertanto verificare l'eventuale presenza di ulteriori superfici boschive alle quali si applicheranno le disposizioni del presente articolo.
3. La perimetrazione delle aree del territorio provinciale di cui al precedente secondo comma, è resa disponibile mediante cartografia su supporto magnetico in scala 1:10.000 sulla base della Carta Tecnica Regionale - II edizione.
Con atti amministrativi successivi la Provincia adotterà, per le suddette aree, le corrispondenti tavole in scala 1:10.000 idonee ad individuare le perimetrazioni degli ambiti boschivi di cui alla lettera g) del 2° comma dell'articolo 31 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17. Tale adozione non comporterà procedura di variante al presente Piano.
Le perimetrazioni sono periodicamente aggiornate con le modalità previste dalla L.R. 20/2000 e s.m.i., assicurandone la pubblica visione a cura della Provincia e delle Comunità montane.
4. Il presente Piano conferisce al sistema forestale e boschivo finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione turistico-ricreativa e produttiva.
Gli strumenti di pianificazione dovranno definire direttive e normative differenziate in funzione delle diverse formazioni boschive di cui al comma 2; tali strumenti potranno, inoltre, prevedere l'aumento delle aree forestali e boschive, anche per accrescere l'assorbimento della CO₂ al fine di rispettare gli obiettivi regionali e provinciali in attuazione degli obiettivi di Kyoto.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	34 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Allo scopo di perseguire le finalità sopra descritte ed impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti, relativamente ai terreni di cui al primo comma, come individuati al secondo e terzo comma, valgono le direttive di cui ai successivi commi quinto, nono e decimo e le prescrizioni di cui i successivi commi sesto, settimo, settimo bis, settimo ter, ottavo e ottavo bis. Nel sistema forestale e boschivo trovano applicazione le vigenti prescrizioni di massima e polizia forestale.

5. I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, provvedono ad adeguarsi alle disposizioni ed alle individuazioni cartografiche del presente articolo, nei termini anche temporali fissati dalle presenti norme, nonché ad integrare la individuazione degli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filari meritevoli di tutela.
6. La gestione dei terreni di cui ai commi 2 e 2 bis persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:
 - a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30;
 - abis) gli interventi di cui ai successivi commi 7 e 7bis;
 - b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione comunale;
 - c) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);
 - d) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);
 - e) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

7. Nelle formazioni forestali e boschive di cui ai commi 2 e 2 bis del presente articolo, è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale nei casi in cui essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

Gli strumenti di pianificazione possono delimitare zone in cui per la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale sono esclusi gli interventi di cui sopra.

- 7bis. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 7, per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.

- 7ter. Nei casi di cui ai commi 7 e 7bis dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dal presente Piano, al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	35 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

infrastrutturale alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.

8. Gli interventi di cui ai commi 6, 7 e 7bis devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:
- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
 - essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;
 - essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi;
 - non interferire con gli skyline principali e panoramici, privilegiando le zone in ombra e gli sfondi strutturali.

Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al comma 6 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 7 e 7bis devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento.

- 8bis. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boscata ai sensi dei commi 7 e 7bis, dovrà contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi. Tali opere di compensazione, da realizzare all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l'intervento di trasformazione, dovranno consistere nella ricostituzione delle formazioni boschive eliminate all'interno delle aree di collegamento ecologico di cui agli artt. 2, comma 1 lett. e), e 7 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6, individuate dal presente Piano come ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche, di cui al successivo art. 55. I predetti ambiti, volti alla ricostituzione e diversificazione dei paesaggi rurali, sono altresì individuati dal presente Piano quali ambiti territoriali idonei alla realizzazione dei rimboschimenti compensativi di cui all'art. 4 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227.

9. Tutti gli esemplari arborei, gruppi o filari individuati nelle tavole n. 3 del presente Piano ai sensi del presente articolo dovranno essere assoggettati a specifica tutela, non potranno pertanto essere danneggiati e/o abbattuti e potranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie, per la sicurezza di persone e cose eventualmente minacciate, si rendano necessari interventi (es.: potatura, puntellamento e, in casi straordinari, abbattimento) non strettamente necessari alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi sono sottoposti ad apposita autorizzazione del Comune competente per territorio. Gli interventi riguardanti gli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare tutelati con specifico Decreto Regionale ai sensi della L.R. 2/1977 dovranno rispettare le prescrizioni ivi contenute.
10. Nei boschi ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	36 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:

- a) nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
- b) nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente piano forestale della Regione Emilia-Romagna.


L'opera è coerente alle previsioni del P.T.C.P. pur se ricadente in ambito tutelato, visto che è prevista negli strumenti di pianificazione (Piano di Gestione dei rifiuti).

Non ci sono vincoli e/o prescrizioni tali da impedire la realizzazione dell'opera di progetto.

Le compensazioni proposte sono oggetto di specifici elaborati a cui si rinvia.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	37 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Tav 4 - Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale



Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	38 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	



Dall'analisi delle cartografie precedenti, si evidenzia che l'area di studio è interessata dalle seguenti zonizzazioni

- aree calanchive;

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	39 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- aree interessate da frane attive: corpi di frana attivi;

Art. 20A - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Calanchi

1. Le forme calanchive in senso lato rappresentano individualmente morfostrutture di significativo interesse paesistico nonché nicchie ecologiche di rilevante importanza ambientale. Diffuse su una parte rilevante del territorio appenninico provinciale costituiscono nel loro insieme un sistema che caratterizza fortemente un'ampia porzione del paesaggio collinare e montano. Esse costituiscono altresì zone di dissesto idrogeologico attivo, circonscritte da fasce di terreni predisposti al dissesto.
2. Sulle tavole contrassegnate dal numero 4 del presente Piano sono individuate e perimetrate tutte le forme calanchive distinte in:
 - a) "calanchi": sono ambiti in cui si è già pienamente affermata tale peculiare forma di dissesto e che sono segnalati per la loro valenza paesistica intrinseca;
 - b) "aree calanchive": sono ambiti comprendenti morfostrutture che non presentano un rilevante interesse paesaggistico e che si costituiscono come ambito di possibile evoluzione, in quanto tali sono state individuate cartograficamente a completamento del sistema.

L'individuazione di cui al punto b. costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede di variante generale al PRG o di adeguamento alle disposizioni del presente Piano, ferma restando la classificazione e le localizzazioni dei calanchi, dovranno verificare, al fine di assegnare adeguati livelli di tutela in funzione della diversa rilevanza paesaggistico-ambientale e geomorfologica rivestita da tali elementi e attraverso adeguate analisi di carattere paesaggistico ambientale e geomorfologico che abbiano specificamente motivato ad una scala di maggior dettaglio l'eventuale difformità dalla presente classificazione, su quali degli ambiti individuati dal presente Piano mantenere l'attuale classificazione.
3. La classificazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti e alle condizioni di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'art. 20, comma 3, del P.T.P.R. a livello comunale e come tale non costituisce variante grafica al presente Piano.
In attesa di tali adempimenti valgono le prescrizioni di cui al quarto e decimo comma, le direttive di cui al comma quinto e gli indirizzi di cui ai successivi sesto, settimo, ottavo e nono comma.
4. Nell'ambito dei calanchi, come individuati ai sensi del secondo comma, lettera a) sono vietati tutti gli interventi e le attività che possano significativamente alterare o compromettere, direttamente od indirettamente, lo stato dei luoghi, i processi morfogenetici o biologici in atto, la percezione paesistica dei singoli elementi individuati e la loro percezione paesistica d'insieme.
In particolare sono vietati: interventi di nuova edificazione, opere infrastrutturali e attrezzature di qualsiasi tipo, il dissodamento dei terreni saldi, l'asportazione di materiali terrosi o lapidei.
Gli interventi di stabilizzazione dell'assetto idrogeologico risultano ammissibili solo ed in quanto resi necessari da dimostrate ed urgenti necessità di difesa di insediamenti, infrastrutture e manufatti antropici esistenti all'intorno, e purché siano comunque adottate tecniche appropriate ed appositi accorgimenti di mitigazione degli impatti, tali da salvaguardare gli aspetti naturalistici e paesaggistici preminenti in queste zone e la loro evoluzione.
Sono consentite, nel rispetto dei criteri di tutela generale sopra indicati, le pratiche colturali già eventualmente in essere, purché svolte con tecniche idonee e compatibili con l'attuale stato di equilibrio dei suoli.
5. Nell'ambito dei calanchi individuati dalla pianificazione comunale come meritevoli di tutela, avuta particolare considerazione per quegli elementi la cui percezione visiva e paesistica d'insieme si caratterizzi, per quella specifica porzione di territorio, come "sistema di calanchi", si applicano le disposizioni di cui al presente articolo con riferimento ai livelli di tutela assegnati dal precedente comma 4.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	40 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Solo qualora documentatamente e motivatamente valutato non altrimenti soddisfacibile e comunque corredati da apposito studio di impatto ambientale e visivo e preve verifiche sulla stabilit  idrogeologica dei siti, gli strumenti di pianificazione sovracomunale possono prevedere nell'ambito dei calanchi:

- a) linee e impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonch  impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- b) impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti in generale;
- c) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati.

Gli stessi strumenti di pianificazione comunale valuteranno inoltre a quali delle aree calanchive, di cui al precedente secondo comma applicare eventualmente le disposizioni del presente articolo.

Negli ambiti di cui alla lettera b) del precedente secondo comma ricadenti nella fascia fisiografica della media collina, in quanto appartenenti al sistema calanchivo caratterizzante l'area, eventuali trasformazioni saranno accompagnate da idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico.

6. Nelle zone immediatamente circostanti i calanchi, l'azione di tutela dei caratteri paesaggistici si esplica, nell'ambito della pianificazione comunale, attraverso la valutazione dei possibili effetti di interferenza visiva connessi agli interventi edilizi o infrastrutturali da realizzare e, sulla base di apposite analisi documentali, previa verifica di stabilit  idrogeologica dei siti.
L'impatto visivo connesso agli interventi, ed in particolare da altri insediamenti urbani, da strade e punti di vista panoramici, percorsi di crinale, con visuali di fondovalle, ne consiglier  l'attuazione con l'obiettivo di minimizzare l'interferenza visiva.
7. In corrispondenza di insediamenti gi  visivamente interferenti con i calanchi, gli strumenti urbanistici comunali, sulla base di apposite analisi documentali, potranno prevedere interventi edilizi di completamento preferibilmente all'interno delle aree insediate ed interventi edilizi di modesto ampliamento preferibilmente in stretta contiguit  con le stesse aree. La realizzazione di opere infrastrutturali ed attrezzature ed eventuali ampliamenti dell'esistente, andranno previsti preferibilmente alle stesse condizioni e in ambiti gi  interessati dalla presenza di infrastrutture e attrezzature.
Gli interventi di cui sopra andranno localizzati nelle aree in cui l'interferenza visiva con i calanchi individuati risulti minore, prevedendo comunque adeguate disposizioni di mitigazione dell'impatto visivo e paesaggistico e, per gli interventi edilizi, il rispetto dei caratteri tipologico-costruttivi riconoscibili nella tradizione locale (dimensioni, composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, colorazioni del paramento murario, coperture, infissi, ecc.).
8. L'edificazione connessa alle attivit  agricole ed agli impianti ed attrezzature tecnologiche a rete o puntuali in elevazione ricadenti negli ambiti circostanti i calanchi, andr  preferibilmente corredata da uno studio di impatto visivo e presentare misure di mitigazione.
9. I Comuni dell'area collinare interessati dalla presenza sistemica di calanchi avranno particolare attenzione all'inserimento di tali sistemi e di tali elementi in progetti di valorizzazione turistico-rurale.
10. Negli ambiti interessati dalle forme calanchive di cui al precedente secondo comma ricadenti all'interno di zone particolare interesse paesaggistico ambientale o di tutela naturalistica, come tali individuate dal presente Piano, prevalgono le norme pi  restrittive;
11. Le disposizioni di tutela fissate dal presente articolo per l'ambito dei calanchi, come individuati ai sensi del secondo comma, lettera a), comprendono, poich  pi  restrittive, anche le tutele per la difesa dal dissesto idrogeologico disposte per le "Aree di

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	41 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

pericolosità molto elevata per dissesti dovuti a fenomeni in atto" (calanchi) di cui all'art. 14 delle Norme del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca - approvato con delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1703 del 6/09/2004 - per il territorio di propria competenza in termini di modalità di gestione dei terreni nonché di limitazioni alla trasformazione dei suoli.

Non ci sono vincoli che discendono dalla presenza delle aree calanchive

Art. 26 - Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità

1. Nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del presente Piano, di cui al successivo art. 37, i Comuni sono tenuti a dotarsi di una Carta del dissesto del proprio territorio suddiviso nelle Unità Idromorfologiche Elementari (UIE) sulla base degli indici del dissesto come definiti ed individuati nella tavola delle Pericolosità Geoambientali, contrassegnata dalla lettera A del presente Piano.
2. Nelle singole UIE, di cui al precedente comma, contrassegnate dagli indici 2 e 3, A e B, dovranno essere individuate le porzioni utilizzabili e gli interventi ammissibili in relazione alle caratteristiche del dissesto evidenziate almeno attraverso i seguenti elementi:
 - schedatura e individuazione cartografica dei fenomeni di dissesto definiti ed individuati nelle tavole contrassegnate dal numero 4 del presente Piano (Carta del Dissesto e della vulnerabilità territoriale);
 - schedatura e individuazione cartografica di eventuali e ulteriori dissesti non già segnalati;
 - riclassificazione delle Unità Idromorfologiche Elementari sulla base dei dati acquisiti;
 - definizione degli elementi scatenanti del dissesto (cause attive e passive), litologia, morfologia, processi in atto, ecc.;
 - definizione delle linee evolutive presumibili ed individuazione delle tipologie di intervento necessarie a migliorare le condizioni di stabilità dei luoghi.
3. Per le singole UIE di cui al precedente primo comma, contrassegnate dall'indice 1, A e B, dovranno essere individuati i seguenti elementi:
 - schedatura e individuazione cartografica dei fenomeni di dissesto eventualmente definiti ed individuati nelle tavole contrassegnate dal numero 4 del presente Piano (Carta del Dissesto e della vulnerabilità territoriale);
 - schedatura e individuazione cartografica di eventuali e ulteriori dissesti non già segnalati;
 - riclassificazione delle Unità Idromorfologiche Elementari sulla base dei dati acquisiti.
4. Le delimitazioni zonali individuate dalla Carta del dissesto comunale di cui ai commi precedenti dal momento della sua approvazione sostituiranno quelle di cui al successivo comma 6 del presente articolo.
5. A far data dall'entrata in vigore del presente Piano i Comuni saranno tenuti a richiedere la compilazione della Scheda di rilevamento dei movimenti franosi, di cui all'allegato B del presente Piano, in relazione a qualsiasi intervento, pubblico o privato, su aree che presentino fenomeni di dissesto.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	42 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle zone caratterizzate da fenomeni di dissesto così come definite ed individuate nelle tavole contrassegnate dal numero 4 del presente Piano (Carta del Dissesto e della vulnerabilità territoriale) come:
- aree interessate da frane attive;
 - aree interessate da frane quiescenti, ricomprendenti i corpi di frana privi di periodicità stagionali.
- Le delimitazioni zonali individuate nelle tavole di cui al presente comma sostituiscono dal momento della loro entrata in vigore, in ottemperanza al secondo comma art. 26 del P.T.P.R., le delimitazioni della tavole contrassegnate dal numero tre del suddetto Piano regionale.
- Nelle aree di cui al presente comma valgono le prescrizioni dettate dal terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma e le direttive di cui al secondo e ottavo comma.
7. Al fine del perseguimento della mitigazione del rischio idrogeologico i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, provvedono a conformare le loro previsioni alle delimitazioni di cui al presente articolo ed alle relative disposizioni. In tale ambito, anche al fine di migliorare l'efficacia dell'azione di prevenzione, i Comuni, mediante la redazione della Carta del dissesto comunale di cui al precedente primo comma, possono proporre, ciò non costituendo variante grafica al presente Piano, eventuali ridefinizioni degli ambiti di cui al presente articolo, previa motivazioni di carattere geologico-tecnico corredate da approfondimenti di maggior dettaglio estesi ad un conveniente intorno i quali dovranno comprendere comunque l'acquisizione dei dati necessari per la valutazione della reale attività del fenomeno franoso e/o della sua reale delimitazione.

8. I progetti di opere pubbliche, nazionali, regionali e subregionali, eventualmente difforni dalle prescrizioni del presente articolo, devono essere suffragati da specifiche e approfondite analisi geologiche comprovanti l'insussistenza nell'area di interesse delle condizioni di dissesto e di instabilità, di cui al precedente sesto comma ovvero, qualora sia dimostrata l'impossibilità di alternative localizzative, prevedere la realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di sicurezza dell'intervento e la non influenza dello stesso nei confronti della stabilità del versante interessato.
9. Nelle zone di cui al sesto comma lettera a) non è consentito alcun intervento di nuova edificazione; sono consentiti esclusivamente interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto. Le pratiche colturali eventualmente in atto devono essere coerenti con il riassetto idrogeologico delle aree interessate ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.
10. Nelle zone di cui al sesto comma lettera a) sugli edifici esistenti non sono consentiti ampliamenti ma, oltre ad interventi di consolidamento strutturale, sono ammesse le opere che, ai sensi delle classificazioni di cui alla L.R. 47/1978 e successive modificazioni ed alla Legge 47/1985, risultano comprese nelle seguenti categorie:
- opere interne;
 - manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - restauro scientifico;
 - restauro e risanamento conservativo di tipo A e B;
 - demolizione senza ricostruzione;
 - recupero e risanamento delle aree libere.
- Nel rispetto delle disposizioni generali di cui al precedente nono comma, sono inoltre consentiti interventi di mantenimento e consolidamento strutturale e funzionale delle infrastrutture esistenti per documentate esigenze di sicurezza e/o pubblica utilità.
- In sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici e regolamentari, i Comuni sono tenuti a definire, sulla base di specifici approfondimenti conoscitivi, apposite distanze di

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	43 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

rispetto dai limiti delle aree interessate da frane attive in funzione della loro possibile evoluzione.

11. Nelle zone di cui al sesto comma lettera b), non comprese nelle aree di cui al successivo comma dodicesimo, non sono ammesse nuove edificazioni. I Comuni, tramite i propri strumenti urbanistici potranno consentire e regolamentare, compatibilmente con le specifiche norme di zona ed in subordine ad una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità:
 - a) la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con eventuali ampliamenti fino ad un massimo del 20% della superficie utile preesistente e nuovi interventi edilizi di modesta entità laddove sono presenti edifici ed infrastrutture extraurbane o agricole;
 - b) zone di completamento, di non rilevante estensione, di insediamenti urbani esistenti, solamente ove si dimostri:
 - a. l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacenti;
 - b. la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti; avendo riguardo per quanto previsto all'art. 38 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m., che dette previsioni siano localizzate in contiguità del perimetro del territorio urbanizzato, di cui all'art. 13 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m. e siano servite dalla rete infrastrutturale esistente.

L'eventuale realizzazione di infrastrutture di utilità pubblica al servizio degli insediamenti esistenti, è consentita, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al precedente nono comma, nei casi in cui sia dimostrata la necessità e l'impossibilità di alternative, subordinatamente alla verifica della non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità.
12. Nelle zone di cui al precedente sesto comma lettera b., già interessate da insediamenti urbani esistenti sono fatte salve le previsioni dei PRG vigenti alla data di adozione delle presenti norme, che risultino ammissibili qualora una verifica complessiva di tipo geologico-tecnico ne dimostri la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità.
13. Ad integrazione delle disposizioni del presente articolo ed ai fini di una più organica protezione dai fenomeni di rischio idrogeologico operanti sul territorio, trovano applicazione le norme di cui al successivo Titolo VII.
14. I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, definiscono idonee discipline attenendosi alle seguenti disposizioni. In adiacenza dei margini dei depositi alluvionali terrazzati ed alle scarpate rocciose in evoluzione, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese.
In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate, la larghezza della fascia di inedificabilità è comunque rapportata alle condizioni fisico meccaniche e di giacitura delle litologie presenti delle scarpate sottese. In particolare tali direttive, per le zone classificate sismiche, valgono fino all'emanazione dei criteri ed indirizzi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 6 ed all'art. 10 della L.R. 19 giugno 1984 n. 35 e s.m.
In particolare, per l'obiettivo di riduzione del rischio sismico, la formazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi deve ottemperare a quanto prescritto all'art. 10 della L.R. 19 giugno 1984, n. 35, come modificato dall'art. 6 della L.R. 40/95.

Le analisi e gli approfondimenti di carattere geologico hanno evidenziato la fattibilità dell'intervento e individuato le modalità di realizzazione.


Per quanto riguarda la presenza dell'area calanchiva non si evidenzia nessun vincolo.

Si precisa che il Comune di Sogliano non ha ancora eseguito, come richiesto dalle norme riportate in precedenza, l'individuazione dei calanchi meritevoli di tutela.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	44 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Appare evidente che l'area interessata dall'intervento non risulta una zona meritevole di tutela in quanto ubicata all'interno del Polo di Ginestreto in adiacenza ai siti di discarica G1, G2 e G4.

Tav 5 - Schema di assetto territoriale



AMBITI AGRICOLI PROVINCIALI

- Aree di valore naturale e ambientale
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola
- Ambiti agricoli periurbani
- Limite all'insediamento di strutture zootecniche
- Ambiti pianificazione previgente


Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	45 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Dall'analisi delle cartografie precedenti si evidenzia la presenza dell'area della discarica di progetto G3 come area coperta da pianificazione.

L'intervento risulta conforme e realizzabile.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	46 di
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	89

Tav 5A - Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi



L'area è classificata in zone parzialmente disponibili.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	47 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

3.6.2 La costruzione della Tavola 5 A relativa alle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi

La Tavola 5 A relativa alle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi è stata predisposta sulla base della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e del cap. 5 della D.G.R. 31 luglio 2001 n. 1620 "Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti" che indica i criteri per la sua individuazione.

Nello specifico la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 all'art. 128 comma 2 recita che "il P.T.C.P. deve analizzare l'andamento della produzione dei rifiuti e valutare le possibili azioni di razionalizzazione degli stessi ed individuare le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi".

Lo stesso P.P.G.R. annovera tra gli indirizzi strategici indicati nel Documento Preliminare, la verifica dell'idoneità ambientale della localizzazione degli attuali impianti rispetto a quanto indicato dalle normative regionali, da effettuarsi rispetto ai vincoli definiti nella D.G.R. 1620/2001 e quindi rispetto alla Tavola 5 A.

Nel suo complesso la carta individua tre zone a diversa colorazione che rappresentano:

- la totale inidoneità alla localizzazione (**zone gialle aree non disponibili**);
- la parziale idoneità alla localizzazione (**zone verdi aree parzialmente disponibili**);
- la disponibilità alla localizzazione considerati però i fattori limitanti presenti (**zone azzurre aree disponibili con fattori limitanti**).

A queste zonizzazioni si aggiunge per differenza una quarta zona, rappresentata dalle **aree bianche** in cui la localizzazione è possibile senza vincoli.

A completamento la Tavola 5 A riporta la rappresentazione degli elementi conoscitivi di rilievo settoriale, cioè di quegli elementi che possono influenzare in una qualche maniera le localizzazioni impiantistiche: la viabilità (sia esistente che di progetto) e gli impianti presenti, con particolare riferimento a inceneritori, discariche attive e impianti autorizzati e/o di riciclo (artt. 27/28 e art. 33 D. Lgs. 22/97).

Aree parzialmente idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti

Per l'individuazione delle aree che consentono la realizzazione di alcune tipologie di impianti per la gestione dei rifiuti (aree di colore verde), sono state seguite le indicazioni contenute nella D.G.R. 1620/2001, in cui viene detto di considerare alcuni articoli del P.T.P.R., la cui previsione è subordinata a strumenti di pianificazione nazionale, regionale o provinciale o specifici approfondimenti di un particolare tematismo.

Anche in questo caso si è proceduto ad analizzare punto per punto quanto elencato nella D.G.R. 1620/2001 e nel cercare le corrispondenti coperture nella banca dati del S.I.T. provinciale, facendo riferimento alle Tavole precedentemente elaborate ed approvate dalla Provincia:

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	48 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

D.G.R. 1620/2001	Rappresentazione cartografica provinciale da banca dati S.I.T.
art. 9 – Sistema dei crinali e sistema collinare	Il Piano paesistico ne ammette la presenza, a condizione che siano rispettate le prescrizioni dell'art. 9 del P.T.C.P. vigente
art. 10 – Sistema Forestale boschivo	Il Piano paesistico ne ammette la presenza, solamente per gli areali di cui alla lettera a) (Formazioni boschive del Piano basale submontano) ed alla lettera f) (Boschi misti governati a ceduo) e a condizione che siano rispettate le prescrizioni dell'art. 10 del P.T.C.P. vigente
art. 11 – Sistema aree agricole	Sono ricomprese nella Tavola 5 Ai, in cui vengono individuate le fasce di rispetto delle produzioni agricole di particolare qualità e tipicità
art. 19 – Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale	Il Piano paesistico ne ammette la presenza, a condizione che siano rispettate le prescrizioni dell'art. 19 del P.T.C.P. vigente
art. 20 – Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi	Sono stati considerati come specifici elementi da tutelare i calanchi (Tavola 4)
art. 21 (comma 2 lett.b2) – Zone ad elementi di interesse storico-archeologico	Sono state considerate le rappresentazioni (presenti nella Tav. 2) relative a: - zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione - la concentrazione di materiali archeologici o segnalazione di rinvenimenti - la viabilità storica
art. 23 – Zone di interesse storico-testimoniale	In Provincia non sono presenti zone di interesse storico-testimoniale; si specifica che gli elementi di interesse storico-testimoniale sono ricompresi nella individuazione della viabilità storica e panoramica
art. 26 – Zone di interesse storico-testimoniale	Il Piano paesistico ne ammette la presenza, solamente per le aree interessate da frane quiescenti e a condizione che siano rispettate le prescrizioni dell'art. 26 del P.T.C.P. vigente
art. 28 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (limitatamente alle discariche di I e II categoria di tipo A)	Sono state considerate le rappresentazioni (presenti nella Tav. 2) relative a: - zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei - aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei

Si riporta l'analisi dei vincoli sopra richiamati.

art. 9 – Sistema dei crinali e sistema collinare	Il Piano paesistico ne ammette la presenza, a condizione che siano rispettate le prescrizioni dell'art. 9 del P.T.C.P. vigente
art. 19 – Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale	Il Piano paesistico ne ammette la presenza, a condizione che siano rispettate le prescrizioni dell'art. 19 del P.T.C.P. vigente

art. 21 (comma 2 lett.b2) – Zone ad elementi di interesse storico-archeologico	Sono state considerate le rappresentazioni (presenti nella Tav. 2) relative a: - zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione - la concentrazione di materiali archeologici o segnalazione di rinvenimenti - la viabilità storica
art. 23 – Zone di interesse storico-testimoniale	In Provincia non sono presenti zone di interesse storico-testimoniale; si specifica che gli elementi di interesse storico-testimoniale sono ricompresi nella individuazione della viabilità storica e panoramica
art. 28 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (limitatamente alle discariche di I e II categoria di tipo A)	Sono state considerate le rappresentazioni (presenti nella Tav. 2) relative a: - zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei - aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei

Dall'analisi della tavola 2 del PTCP (vista in precedenza) si evidenzia che il sito di intervento non ricade all'interno di tali vincoli.

art. 10 – Sistema Forestale boschivo	Il Piano paesistico ne ammette la presenza, solamente per gli areali di cui alla lettera a) (Formazioni boschive del Piano basale submontano) ed alla lettera f) (Boschi misti governati a ceduo) e a condizione che siano rispettate le prescrizioni dell'art. 10 del P.T.C.P. vigente
art. 11 – Sistema aree agricole	Sono ricomprese nella Tavola 5 Ai, in cui vengono individuate le fasce di rispetto delle produzioni agricole di particolare qualità e tipicità

Dall'analisi della tavola 3 del PTCP (vista in precedenza) si evidenzia che il sito di intervento ricade all'interno delle "Formazioni boschive del piano basale submontano (sistema forestale e boschivo – art. 10)".

Come specificato, Il piano paesistico ne ammette la presenza e risulta conforme rispetto all'art. 10 del PTCP.

Per quanto riguarda il sistema delle aree agricole, si rimanda all'analisi della tavola successiva (Tav 5Ai) che evidenzia la compatibilità dell'area di progetto in quanto l'area non è interessata dalle fasce di rispetto richiamate.

art. 20 – Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi	Sono stati considerati come specifici elementi da tutelare i calanchi (Tavola 4)
art. 26 – Zone di interesse storico-testimoniale	Il Piano paesistico ne ammette la presenza, solamente per le aree interessate da frane quiescenti e a condizione che siano rispettate le prescrizioni dell'art. 26 del P.T.C.P. vigente
art. 28 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (limitatamente alle discariche di I e II categoria di tipo A)	Sono state considerate le rappresentazioni (presenti nella Tav. 2) relative a: - zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei - aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	50 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Si evidenzia che nel punto relativo all'art. 26 è presente un errore in quanto l'art. 26 corretto si riferisce alle "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità" come poi richiamato nei tematismi corrispondenti nella tabella.


Come già evidenziato nelle tavole precedenti, l'area è interessata da frane attive e aree calanchive. Per le stesse motivazioni addotte nei punti prima analizzati si evidenzia la compatibilità dell'intervento (previsione negli strumenti di Pianificazione specifici).

Tali verifiche sono coerenti anche con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati riportato in precedenza.

Alla luce delle analisi eseguite si ritiene che l'area di intervento sia compatibile con la pianificazione specifica.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	51 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	


Tav 5Ai - Indirizzi per la redazione del Piano provinciale di gestione rifiuti



L'area di progetto non ricade all'interno di nessuna fascia di rispetto.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	52 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	


Tav 5B - Carta dei vincoli



Nell'area di progetto non è presente nessun vincolo.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	53 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	





Tav 6 - Rischio sismico – Carta delle aree suscettibili di effetti locali







DELIMITAZIONE AREE DI LOCALIZZAZIONE IMPIANTI

-  Polo di Ginestreto
-  Impianto per trattamento della frazione organica
-  Fascia di rispetto perimetrio impianti (mt. 2000)





CLASSIFICAZIONE AREE

-  Aree non disponibili
-  Aree parzialmente disponibili
-  Aree disponibili con fattori limitanti
-  Aree disponibili senza vincoli

ELEMENTI CONOSCITIVI DI RILIEVO SETTORIALE

-  Confini provinciali
-  Limite sistema collinare
-  Stazioni ferroviarie
-  Linee ferroviarie

VIABILITA'

-  Grande viabilità esistente
-  Grande viabilità di progetto
-  Viabilità esistente
-  Collegamenti intervallivi

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	54 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

L'area si trova all'interno del Polo di Ginestreto e, quindi, risulta compatibile con il progetto presentato.


A.8 PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO

Dal 17 febbraio 2017, con la pubblicazione nella GURI n. 27 del 2 febbraio 2017, entra in vigore il D.M. 25 ottobre 2016, sono soppresse su tutto il territorio nazionale, le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali. anteriormente a tale data nel territorio di studio era attiva l'Autorità interregionale di Bacino Marecchia-Conca che oggi è stata inglobata nell'Autorità di bacino distrettuale PO.














Ai fini della valutazione delle problematiche idrogeologiche, è stato preso in considerazione il PAI-Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico redatto dall'Autorità interregionale di Bacino Marecchia-Conca ora Autorità di bacino distrettuale PO.

Progetto di Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - Variante 2016 - Adottato dalla Conferenza Istituzionale con Deliberazione n°. 2 del 18.11.2019.

Tavola Sogliano 1



Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	55 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

	Confini comunali		Calanchi (art. 14)
	Alveo (art. 8)		Aree in dissesto per fenomeni in atto (art. 14)
	Fascia con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni nella situazione pre-interventi (art. 9)		Aree di possibile influenza del dissesto nelle frane di crollo (art. 15)
	Fascia con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni nella situazione post-interventi (art. 9)		Aree di possibile evoluzione del dissesto e frane quiescenti (art. 16)
	Fasce ad Alta Vulnerabilità Idrologica (art. 9)		NN_R Codice identificativo di area a rischio elevato e/o molto elevato (Perimetrazione di cui all'Allegato 2A)
	Delimitazione della fascia di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 500 anni (art. 10)		NN_P Codice identificativo di area a pericolosità elevata e/o molto elevata (Perimetrazione di cui all'Allegato 2B)
	Attraversamenti non adeguati	Aree in dissesto da assoggettare a verifica (art. 17)	
			Attiva
			Quiescente
			Aree verificate (ex art. 17)
			Frana non cartografabile attiva
			Frana non cartografabile quiescente

Si evidenzia la presenza di un'area in dissesto da assoggettare a verifica: frana attiva.

Si riporta l'art. 17

art. 17 Aree in dissesto da assoggettare a verifica

1. *Definizione:* vengono definite come *aree in dissesto da assoggettare a verifica* le aree nelle quali sono presenti fenomeni di dissesto e di instabilità, attivi o quiescenti, individuati nelle tavole del Piano Stralcio (rif. Tavv. 4.1, ..., 4.6), da assoggettare a specifica ricognizione e verifica in relazione alla valutazione della pericolosità dei fenomeni di dissesto.

2. *Modalità di gestione:* ai fini della tutela dell'ambiente, della conservazione del suolo e della difesa dalla pericolosità, la gestione delle aree in dissesto da assoggettare a verifica, fino al momento della avvenuta ricognizione e verifica, si attua attraverso gli interventi previsti al comma 2 del precedente art. 14 per le aree con fenomeni di dissesto attivi, e attraverso gli interventi previsti al comma 2 del precedente art. 16 per le aree con fenomeni di dissesto quiescenti.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	56 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

3. Prescrizioni:

- a. gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali e loro varianti nei quali siano previste trasformazioni urbanistiche che interferiscono con Aree in dissesto da assoggettare a verifica effettuano la ricognizione delle Aree in dissesto da assoggettare a verifica con la seguente procedura:
- redazione di uno studio geologico-geomorfologico-geotecnico dettagliato riguardante l'area oggetto di trasformazione urbanistica estesa agli ambiti territoriali in cui si sviluppano ed esauriscono i processi geomorfologici che la influenzano, secondo i contenuti della *“Direttiva inerente i criteri per l'individuazione dell'area oggetto di verifica e i contenuti minimi dello studio geologico-geomorfologico-geotecnico”* (approvata con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del Marecchia – Conca n. 4 del 30.11.2011);
 - trasmissione all'Autorità di bacino distrettuale della proposta, adottata dal Consiglio Comunale, conseguente allo studio effettuato, di eventuale perimetrazione e classificazione del dissesto secondo le definizioni degli artt. 14, 15 e 16;
 - espressione del parere vincolante¹¹ dell'Autorità di bacino distrettuale, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art. 5 delle presenti norme per la verifica di compatibilità con le finalità del Piano Stralcio;
 - recepimento della perimetrazione nel Piano Stralcio secondo quanto disposto al comma 2 del precedente art. 6;
- Le zone così perimetrate sono assoggettate alle prescrizioni dei precedenti artt. 14, 15 e 16, fermo restando che per le aree per le quali vengono riscontrati livelli di pericolosità moderata o media le trasformazioni urbanistiche devono rispettare le disposizioni del DM Infrastrutture 14 gennaio 2008 e s.m.i. e relative Circolari applicative.
- b. per le parti di territorio interessate da aree in dissesto da assoggettare a verifica destinate dallo strumento urbanistico ad usi agricoli, per le quali il medesimo strumento non ha effettuato le ricognizioni relative ai dissesti, lo strumento urbanistico deve disporre che la domanda del titolo abilitativo relativo a:
- interventi edilizi di nuova costruzione, di ampliamenti significativi (superiori al 20%), di demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma e/o sedime, di attrezzature ed impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico;
 - interventi di movimentazione significativa di terreno che non siano connessi a opere di regimazione idraulica o ad interventi di consolidamento;
 - *cambi di destinazione d'uso o trasformazione di edifici esistenti comportanti aumento di valore di beni e/o di persone esposte al rischio*
- sia corredata da uno studio geologico-geotecnico-geomorfologico, redatto secondo i contenuti della *“Direttiva inerente i criteri per l'individuazione dell'area oggetto di verifica e i contenuti minimi dello studio geologico-geomorfologico-geotecnico”* approvata con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del Marecchia – Conca n. 4 del 30.11.2011, riguardante l'area coinvolta dall'intervento estesa agli ambiti territoriali in cui si sviluppano ed esauriscono i processi geomorfologici che la influenzano, con conseguente classificazione secondo le definizioni degli artt. 14, 15 e 16 o esclusione dalla classificazione; le risultanze dello studio e la proposta di eventuale classificazione o di esclusione dalla

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	57 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

classificazione, successivamente all'adozione in Consiglio comunale, vanno trasmesse per l'espressione del parere vincolante all'Autorità di bacino distrettuale¹², che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, e per il recepimento nel Piano Stralcio con la procedura del comma 2 del precedente art. 6. Non sono soggette alle disposizioni relative agli interventi edilizi di nuova costruzione la realizzazione di annessi agricoli aziendali, quali depositi, fienili e ricoveri per animali, fatto salvo il rispetto del DM Infrastrutture 14 gennaio 2008 e s.m.i. e relative Circolari applicative. *La realizzazione di tali interventi, nonché le trasformazioni di edifici esistenti non ricadenti nei precedenti alinea e non ricompresi nelle fattispecie di cui agli art. 14 e 16 commi 3 lett. a), sono subordinate ad apposite verifiche tecniche costituenti parte integrante della domanda di rilascio del titolo abilitativo redatte da tecnico specialista abilitato che verifica e assevera la compatibilità degli interventi con l'assetto geomorfologico del territorio.*

- c. Sono fatti salvi gli interventi per la stabilizzazione dei dissesti e gli interventi relativi a infrastrutture a rete; la realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture a rete di nuova previsione è subordinata alla realizzazione di interventi sul fenomeno franoso e/o all'adozione di soluzioni tecniche relative alle infrastrutture che non comportino situazioni di rischio in relazione all'opera prevista; il progetto deve essere corredato da una relazione tecnica e da uno studio geologico che dimostrino la compatibilità dell'intervento ed è subordinata al parere vincolante¹³ dell'Autorità di bacino distrettuale, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui all'art. 5 delle presenti norme, per la verifica di compatibilità con le finalità del Piano Stralcio.

4. *Direttive:* l'Autorità di bacino distrettuale, entro otto mesi dalla data di approvazione del Piano Stralcio, emana¹⁴, ai sensi dell'art. 65, comma 3 lett. c) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., specifiche Direttive riguardanti:

- i criteri con i quali effettuare la valutazione delle diverse classi di pericolosità dei dissesti di versante. In assenza della Direttiva viene applicata la metodologia per la valutazione della pericolosità esposta nella Relazione del presente Piano Stralcio.

Le analisi e gli approfondimenti di carattere geologico hanno evidenziato la fattibilità dell'intervento e individuato le modalità di realizzazione e gestione dell'intervento.

A.9 PSC E RUE DEL COMUNE DI SOGLIANO SUL RUBICONE

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottato con delibera di Consiglio Provinciale n. 53971/127 del 14/07/2005 ed approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14/09/2006, è entrato in vigore in data 11/10/2006.

Tale Piano, su richiesta ed intesa con le Amministrazioni Comunali interessate, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della L.R. n. 20/00, ha assunto valore ed effetti di Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) per i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico S. Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Sarsina e Tredozio.

Con la variante integrativa al piano provinciale, adottata con delibera di Consiglio Provinciale n. 29974/42 del 30/03/2009 ed approvata con delibera del Consiglio Provinciale n. 70346/146 del 19/07/2010, entrata in vigore il giorno 4/08/2010, il P.T.C.P. ha assunto valore ed effetti di Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) anche per i Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone e Verghereto.

È stata approvata la Variante specifica al P.T.C.P. ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. che su richiesta ed intesa con le Amministrazioni Comunali interessate, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della L.R. n. 20/00, ha

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	58 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

assunto valore ed effetti di Variante specifica al Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) per i Comuni di Bertinoro, Borghi, Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Mercato Saraceno, Predappio, Premilcuore, Roncofreddo, Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Verghereto.

Il Piano Strutturale Comunale che è stato approvato nell'ambito della Variante Integrativa al PTCP della Provincia di Forlì Cesena con delibera di Consiglio Provinciale n. 70346/146 del 19 luglio 2010.

Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20/06/2017, ed aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 20/12/2018 "Variante n.1"

Le cartografie derivano dalle tavole del PTCP analizzato.


Piano Strutturale Comunale PSC

Si esaminano le seguenti cartografie per la verifica della conformità a tale strumento di pianificazione:

- Elaborato B1 - Zonizzazione paesistica;
- Elaborato B2 - Carta forestale e dell'uso del suolo;
- Elaborato B3 - Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale;
- Elaborato B4a - Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali;
- Elaborato B4.b - Sistema rurale e della valorizzazione paesaggistica;
- Elaborato B6 - Rischio sismico carta delle aree suscettibili di effetti locali;
- VALSAT – Elaborato - V1 Vincoli Ambientali;

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	59 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Elaborato B1 - Zonizzazione paesistica



Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	60 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- Confine comunale
- Quota 1200 m s.l.m.

Sistemi e zone strutturanti la forma del territorio (Art. 9 PTCP)

- Crinale
- Collina

Laghi, corsi d'acqua e acque sotterranee

- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 18 PTCP)
- Zone di espansione inondabili (Art. 17a PTCP)
- Zone ricomprese nel limite morfologico (Art. 17b PTCP)
- Zone di tutela del paesaggio fluviale (Art. 17c PTCP)
- Aree di ricarica degli acquiferi (Art. 28a PTCP)
- Zone di tutela dei corpi idrici (Art. 28b PTCP)

Zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientale

- Tutela naturalistica (Art. 25 PTCP)
- Interesse paesaggistico-ambientale (Art. 19 PTCP)

Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

- Complessi archeologici (Art. 21a PTCP)
- Accertata e rilevante consistenza archeologica (Art. 21b1 PTCP)
- Concentrazione di materiali archeologici o segnalazione di rinvenimenti (Art. 21b2 PTCP)

Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione

- Tutela della struttura centuriata (Art. 21c PTCP)
- Tutela elementi della centuriazione (Art. 21d PTCP)

Insedimenti storici

- Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane (Art. 22 PTCP)

Zone ed elementi di interesse storico testimoniale

- Viabilità storica (Art. 24a PTCP)
- Viabilità panoramica (Art. 24b PTCP)

Aree di valorizzazione

- Progetti di tutela recupero e valorizzazione (Art. 32 PTCP)
- Aree naturali di notevole interesse pubblico (Art. 136 D. Lgs 42/2004)


Territorio urbanizzabile

- Ambiti per nuovi insediamenti (Art. A-11 - Art. A-12)
- Nuovi ambiti specializzati per attività produttive e terziarie (Art. A-11 - Art. A-13)

L'area non ricade all'interno di nessuna zonizzazione.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	61 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Elaborato B2 - Carta forestale e dell'uso del suolo









L'analisi della tavola (identica a quelle del PTCP) evidenzia la presenza nel sito di progetto di aree adibite a seminativo (sistema delle aree agricole – art. 11 PTCP) e Cespuglieti (escluse dalle disposizioni dell'art. 10 del PTPR) e Formazioni boschive del piano basale submontano (sistema forestale e boschivo – art. 10 PTCP)




Si rimanda alle valutazioni precedenti che non evidenziano ostacoli alla realizzazione del progetto.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	62 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Sistema forestale e boschivo

-  Formazioni boschive del piano basale submontano
-  Conifere adulte
-  Rimboschimenti recenti
-  Castagneti da frutto
-  Formazioni boschive con dominanza del faggio
-  Boschi misti governati a ceduo

Pianta, gruppo, filare meritevole di tutela

-  Filari alberati
-  Siepi
-  Specie floristiche protette
-  Piani di assestamento forestale



Formazioni non soggette alle disposizioni dell'art. 10 del P.T.P.R.

-  Colture agrarie permanenti: arboricoltura e pioppeti specializzati
-  Cespuglieti: ambienti a vegetazione arbustiva o spazi aperti senza o con poca vegetazione
-  Formazioni boschive igrofile

Sistema delle aree agricole


-  Prati stabili
-  Seminativi
-  Colture specializzate
-  Confine comunale
-  Corsi d'acqua
-  Canale Emiliano-Romagnolo
-  Rete dei canali di bonifica
-  Aree servite da reti irrigue

Territorio urbanizzabile

-  Ambiti per nuovi insediamenti (Art. A-11 - Art. A-12)
-  Nuovi ambiti specializzati per attività produttive e terziarie (Art. A-11 - Art. A-13)

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	63 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Elaborato B3 - Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale



Dall'analisi della figura precedente si evidenzia che l'area di studio è interessata dalla presenza di corpi di frana attiva (come per il PTCP).

Si rimanda alle valutazioni precedenti che non evidenziano ostacoli alla realizzazione del progetto.


Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	64 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

	Confine comunale
	Corsi d'acqua
	Crinali
	Scarpate
Zone calanchive	
	Calanchi
	Aree di potenziale retrogressione calanchiva
	Aree calanchive
Aree interessate da frane attive	
	Corpi di frana attivi
Aree interessate da frane quiescenti	
	Corpi di frana privi di periodicità stagionali
Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità	
	Coltri di depositi di versante
	Depositi eluvio-colluviali
	Depositi alluvionali terrazzati
	Conoidi di deiezione
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	
	Aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei
	Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche
Ambiti di adeguamento ai Piani di Bacino	
	Aree a rischio di frana (AdB Bacini Romagnoli)
	Aree a pericolosità molto elevata ed elevata per dissesti (AdB Marecchia-Conca)
	Aree ad elevata probabilità di esondazione (AdB Bacini Romagnoli e AdB Marecchia-Conca)
	Aree a rischio idraulico (AdB Marecchia-Conca)
	Fasce ad alta vulnerabilità idrologica (AdB Marecchia-Conca)
Ulteriori ambiti interessati da fenomeni di dissesto	
	Abitati da consolidare Legge 445/1908 e/o Piani straordinari Legge 267/1998
	Subsidenza (cm. per anno dal 1970 in poi)
Territorio urbanizzabile	
	Ambiti per nuovi insediamenti (Art. A-11 - Art. A-12)
	Nuovi ambiti specializzati per attività produttive e terziarie (Art. A-11 - Art. A-13)

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	65 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	66 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Elaborato B4a - Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali



L'area risulta classificata come "territorio pianificato non compreso negli ambiti consolidati".

Non ci sono vincoli alla realizzazione dell'intervento.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	67 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	



Insediamenti ed infrastrutture (Art. A-8 L.R. 20/2000)

- Nucleo insediativo **1** numero nucleo insediativo
 Nucleo insediativo proposto a vincolo **1** numero nucleo insediativo
 Manufatti

Territorio rurale

Aree di valore naturale e ambientale (Art. A - 17 L.R. 20/2000)

Sistema infrastrutturale viario

- Grande viabilità esistente
 Grande viabilità in galleria
 Strade statali
 Strade provinciali
 Strade comunali
 Viabilità minore
 Viabilità di progetto

Interventi di potenziamento e adeguamento



Rispetti da infrastrutture viarie

Svincoli esistenti

Svincoli di progetto

Territorio urbanizzato (Art. 28 LR 20/2000)

- Centro storico (Art. A-7)
 Ambiti urbani consolidati (Art. A-10)
 Ambiti specializzati per attività produttive (Art. A-13)
 Territorio pianificato non compreso negli ambiti consolidati
 Dotazioni ambito territoriale da potenziare

Sistema forestale e boschivo

Calanchi

Tutela naturalistica (Art. 25 PTCP)

Parchi regionali e riserve

SIC (siti di interesse comunitario)

ZPS (zone di protezione speciale)

Invasi di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 18 PTCP)

Zone di espansione inondabili (Art. 17a PTCP)

Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (Art. A - 18 L.R. 20/2000)

- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico a componente silvicola- zootecnica-seminativo (Art. A-18b)
 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con forte presenza di elementi di valore naturale- ambientale (Art. A-18c)
 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con dominanza della componente silvicola e zootecnica estensiva (Art. A-18d)
 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con dominanza della componente naturale - ambientale e forme di zootecnia a pascolo naturali ed alpeggio (Art. A-18e)

Territorio urbanizzabile

- Ambiti per nuovi insediamenti (Art. A-12)
 Nuovi ambiti specializzati per attività produttive (Art. A-13)
 Ambiti da riqualificare a destinazione residenziale (Art. A-11)
 Ambiti da riqualificare a destinazione produttiva (Art. A-11)
 Dotazioni ambito territoriale di nuovo impianto

Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (Art. A - 19 L.R. 20/2000)

- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola specializzata di pianura (Art. A-19a)
 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola specializzata di elevata connotazione paesaggistica (Art. A-19c)

Ambito agricolo periurbano (Art. A-20)

Ambiti di delocalizzazione e riqualificazione del comparto zootecnico

Ambiti agricoli del paesaggio fluviale (Art. 17 PTCP)


- Zone ricomprese nel limite morfologico (Art. 17b PTCP)
 Zone di tutela del paesaggio fluviale (Art. 17c PTCP)

Piano delle Attività Estrattive comunale

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	68 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	69 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Elaborato B4.b - Sistema rurale e della valorizzazione paesaggistica








L'area risulta classificata come "territorio pianificato non compreso negli ambiti consolidati".






Non ci sono vincoli alla realizzazione dell'intervento.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	70 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Territorio urbanizzato (Art. 28 LR 20/2000)

-  Centro storico (Art. A-7)
-  Ambiti urbani consolidati (Art. A-10)
-  Ambiti specializzati per attività produttive (Art. A-13)
-  Territorio pianificato non compreso negli ambiti consolidati
-  Dotazioni ambito territoriale da potenziare

Territorio urbanizzabile

-  Ambiti per nuovi insediamenti (Art. A-12)
-  Nuovi ambiti specializzati per attività produttive (Art. A-13)
-  Ambiti da riqualificare a destinazione residenziale (Art. A-11)
-  Ambiti da riqualificare a destinazione produttiva (Art. A-11)
-  Dotazioni ambito territoriale di nuovo impianto

Sistema insediativo del territorio rurale



Nuclei rurali



Insedimenti ed infrastrutture (Art. A-8 L.R. 20/2000)

-  Nucleo insediativo 1 numero scheda dell'elaborato D2.SR
-  Manufatti

Zone ed elementi di interesse storico testimoniale







-  Viabilità storica (Art. 24a PTCP)
-  Viabilità panoramica (Art. 24b PTCP)

Zone ed elementi di interesse storico-archeologico





-  Complessi archeologici (Art. 21a PTCP)
-  Accertata e rilevante consistenza archeologica (Art. 21b1 PTCP)
-  Concentrazione di materiali archeologici o segnalazione di rinvenimenti (Art. 21b2 PTCP)

Territorio rurale

Aree ed elementi di valore naturale e ambientale (Art. A - 17 L.R. 20/2000)

-  Sistema forestale e boschivo
-  Calanchi
-  Tutela naturalistica (Art. 25 PTCP)
-  SIC (siti di interesse comunitario) - ZPS (zone di protezione speciale)
-  Invasi di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 18 PTCP)
-  Zone di espansione inondabili (Art. 17a PTCP)

Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (Art. A - 18 L.R. 20/2000)

-  Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico a componente silvicola- zootecnica-semiativo (Art. A-18b)
-  Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con forte presenza di elementi di valore naturale- ambientale (Art. A-18c)
-  Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con dominanza della componente silvicola e zootecnica estensiva (Art. A-18d)
-  Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con dominanza della componente naturale - ambientale e forme di zootecnia a pascolo naturali ed alpeggio (Art. A-18e)




Elementi di valorizzazione e fruizione del territorio

-  Aziende associate al percorso enogastronomico
-  Percorso enogastronomico
-  Agriturismi e fattorie didattiche
-  Castelli e rocche
-  Circuito castelli e rocche
-  Crinali
-  Vigneti tipici
-  Castagneti da frutto
-  Zone tartufigene

Insedimenti zootecnici



-  Bovini
-  Ovini e caprini
-  Equini
-  Avicoli, cunicoli e suini

Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (Art. A - 19 L.R. 20/2000)

-  Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola specializzata di pianura (Art. A-19a)
-  Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola specializzata di elevata connotazione paesaggistica (Art. A-19c)
-  Ambito agricolo periurbano (Art. A-20)

-  Ambiti di delocalizzazione e riqualificazione del comparto zootecnico

Ambiti agricoli del paesaggio fluviale (Art. 17 PTCP)

-  Zone ricomprese nel limite morfologico (Art. 17b PTCP)
-  Zone di tutela del paesaggio fluviale (Art. 17c PTCP)

-  Piano Attività Estrattive comunale


Sistema infrastrutturale viario

-  Grande viabilità esistente
-  Grande viabilità in galleria
-  Strade statali
-  Strade provinciali
-  Strade comunali
-  Viabilità minore
-  Viabilità di progetto
-  Svincoli esistenti
-  Svincoli di progetto

-  Confine comunale

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	71 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

VALSAT – Elaborato - V1 Vincoli Ambientali:



L'area risulta classificata come "territorio pianificato non compreso negli ambiti consolidati".

Non ci sono vincoli alla realizzazione dell'intervento.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	72 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

	Ambiti per nuovi insediamenti (Art. A-12) Ambiti da riqualificare - residenziale (Art. A-11)				
	Nuovi ambiti specializzati per attività produttive (Art. A-13) Ambiti da riqualificare - produttivo (Art. A-11)				
	Centri storici (Art. A-7)				
	Ambiti urbani consolidati (Art. A-10)				
	Ambiti specializzati per attività produttive (Art. A-13)				
	Comparti inattuati				
	Territorio pianificato non compreso negli ambiti consolidati				
Ruolo dei centri					
	Città regionale inferiore				
	Centro integrativo inferiore				
	Centro integrativo superiore				
	Centro di base inferiore				
	Centro di base superiore				
	Frazione				
	Allevamenti				
Ambiti di adeguamento ai Piani di Bacino					
	Aree ad elevata probabilità di esondazione e ad alta vulnerabilità idrologica				
	Aree a rischio idraulico				
	Aree a rischio di frana				
	Aree a elevata e molto elevata pericolosità per dissesti				
	Abitati da consolidare				
	Frane attive				
	Frana quiescenti				
	Calanchi				
	Aree di potenziale retrogressione calanchiva				
	Aree calanchive				
	Aree PAE				
	Aree SIC e ZPS				
	Crinali				
	Limite all'insediamento di allevamenti intensivi rispetto al territorio urbano				
Zone ed elementi di particolare interesse storico-archeologico					
	Complessi archeologici (Art. 21a)				
	Accertata e rilevante consistenza archeologica (Art. 21b1)				
	Concentraz. materiali archeologici o segnalaz. rinvenimenti (Art.21b2)				
	Zone di tutela naturalistica (Art. 25 PTCP)				
	Sistema forestale e boschivo (Art. 10 PTCP)				
	Alvei, invasi e corsi d'acqua (Art. 18 PTCP)				
Fasce di tutela fluviale (Art. 17 PTCP)					
	Zone di espansione inondabili				
	Zone ricomprese nel limite morfologico				
	Zone di tutela del paesaggio fluviale				
Acclività					
	acclività fino al 25 %				
	acclività dal 25 al 50 %				
	acclività superiore al 50 %				
Sistema infrastrutturale viario					
	E45				
	E45 in galleria				
	Strade statali				
	Strade provinciali				
	Strade comunali				
	Viabilità minore				
	Viabilità di progetto				
	Svincoli esistenti				
	Svincoli di progetto				
	Confine comunale				
Interventi di potenziamento e adeguamento					

Alla luce delle analisi dello strumento urbanistico esaminato, si evidenzia la conformità del progetto.


Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	73 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Regolamento Edilizio Urbanistico RUE


Si esaminano le seguenti tavole per la verifica della conformità a tale strumento di pianificazione:

- Tavole 1 - DISCIPLINA DEL TERRITORIO URBANO
- Tavole 2 - LIMITAZIONI DELLE ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE E D'USO DEL TERRITORIO URBANO
- Tavole 3 - DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE

Tavole 1 - DISCIPLINA DEL TERRITORIO URBANO




Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	74 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	



L'area si trova all'interno delle "infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti" (punto C – spazi e impianti di raccolta e smaltimento rifiuti solidi) e negli "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con dominanza della componente silvicola e zootecnica culturale estensiva".

DOTAZIONI TERRITORIALI

Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (art. A-23)

- A - prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua
- B - rete fognante, impianti di depurazione, rete di canalizzazione acque meteoriche
- C - spazi e impianti di raccolta e smaltimento rifiuti solidi 
- D - pubblica illuminazione, rete e impianti distribuzione energia elettrica, gas ecc.
- E - impianti e reti del sistema di comunicazioni e telecomunicazioni
- F - strade, spazi, percorsi pedonali, piste ciclabili, fermate e stazioni sistema trasporti collettivi e parcheggi pubblici a diretto servizio dell'insediamento

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	75 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

TERRITORIO RURALE

- Aree di valore naturale e ambientale (art. A-17)
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con forte presenza di elementi di valore naturale-ambientale (art. A-18c)
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con dominanza della componente silvicola e zootecnica estensiva (art. A-18d)

Art. 7.1.2 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con dominanza della componente silvicola e zootecnica-culturale estensiva (art. A-18d)

INDIRIZZI

1. Da un punto di vista fisico morfologico tale ambito è assimilabile al 18 b), ovvero corrisponde a quelle parti di territorio in cui le caratteristiche determinano un utilizzo del suolo senza predominanze particolari, ma una compresenza equilibrata di colture estensive, soprassuolo boschivo e di attività zootecniche. Caratterizzato da scarsa redditività dei suoli, tali ambiti non presentano elementi particolari di caratterizzazione.
2. In tali ambiti, il RUE, in attuazione di quanto disposto dal PSC (PSC, Allegato alla relazione) favorisce il mantenimento e lo sviluppo di forme zootecniche estensive integrate con le caratteristiche naturali e paesaggistiche dei luoghi, l'incentivazione e la valorizzazione del prodotto zootecnico e delle forme integrative legate agli aspetti paesaggistici.

Art. 8.2 Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

INDIRIZZI

1. Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:
 - a) gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;
 - b) la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche;
 - c) gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;
 - d) la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e di altre forme di energia;
 - e) gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni;
 - f) le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici (P1), al diretto servizio degli insediamenti (diversi da quelli di livello urbano P2 e da quelli pertinenziali Pr1).

PRESCRIZIONI

2. Condizione necessaria per la realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia è costituita dalla disponibilità, nell'area di intervento, di una adeguata dotazione di infrastrutture di cui al comma 1, in rapporto agli insediamenti esistenti ed a quelli previsti. Ciascun intervento deve, pertanto, considerare le infrastrutture di pertinenza dell'insediamento, il loro collegamento con la rete generale e la potenzialità complessiva della rete stessa.
3. Gli insediamenti devono disporre di efficienti e funzionali:
 - a) allacciamenti alla rete di distribuzione idrica;
 - b) allacciamenti ad un collettore fognario pubblico o un impianto di depurazione conforme alle disposizioni di legge vigenti;
 - c) spazi destinati ai contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - d) accessibilità ad una strada pubblica dotata di impianto di illuminazione;

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	76 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- e) spazi di parcheggio pubblico (P1);
 - f) allacciamenti alle reti di distribuzione di energia elettrica e di gas.
4. Qualora le opere di cui al comma precedente non esistano o esistano in misura non adeguata, nel caso di interventi di:
- ristrutturazione edilizia con completa demolizione e ricostruzione;
 - nuova edificazione;
 - incremento del carico urbanistico in funzione di un aumento delle superfici utili o mutamento della destinazione d'uso degli immobili,
- l'intervento edilizio è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione o atto d'obbligo contenente l'impegno dell'interessato all'esecuzione delle medesime contestualmente dell'intervento edilizio.

Art. 7.20 Discarica di Ginestreto

PRESCRIZIONI

1. La discarica provinciale di Ginestreto è articolata in due zone: l'area più propriamente dedicata alla discarica e l'area di pertinenza.

Area destinata alla discarica – Sono consentite le opere legate all'attività di discarica, compresi i servizi, gli impianti tecnologici e le infrastrutture finalizzate all'attuazione del Piano provinciale di gestione dei rifiuti.

Area di pertinenza della discarica – Comprende le aree esterne di protezione della discarica. Non sono ammesse nuove costruzioni e sono consentite solo opere di rimboschimento e di sistemazione del terreno.


È inoltre consentito lo stoccaggio provvisorio delle terre di scavo da utilizzare per la gestione delle discariche, previa verifica geologica e geotecnica che ne dimostri la fattibilità e ne definisca le modalità d'intervento. Tale attività di stoccaggio temporaneo è comunque esclusa nelle aree di cui all'art. 18, "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua", al comma 2 lett. a dell'art. 20A "Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Calanchi" ed al comma 6 lett. a. e b. dell'art. 26 "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità" del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

L'area rientra nella zona dedicata spazi e impianti di raccolta e smaltimento rifiuti solidi e quindi il progetto risulta pienamente compatibile con la pianificazione.

Non si evidenziano vincoli alla realizzazione del progetto.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	77 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	






Tavole 2 - LIMITAZIONI DELLE ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE E D'USO DEL TERRITORIO URBANO









Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	78 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

SISTEMA INFRASTRUTTURALE TECNOLOGICO

Infrastrutture viarie




-  Strade extraurbane principali (tipo B)
-  Strade locali provinciali (tipo F)
-  Strade locali comunali (tipo F)
-  Tracciati comunali da adeguare
-  Fasce di rispetto

Rete Elettrica Media Tensione

-  Conduttore nudo, tema semplice
-  Conduttore nudo, tema doppia
-  Cavo aereo, tema semplice
-  Cavo aereo, tema doppia
-  Cavo interrato
-  Cabine MT

DISSESTI

Zone calanchive

-  Calanchi
-  Aree calanchive
-  Aree in dissesto da assoggettare a verifica

Aree interessate da frane attive

-  Frane attive

Nel sito si evidenzia la presenza di:


- Aree calanchive
- Frane attive
- Rete elettrica di media tensione (zona nord)

Per le aree calanchive e le zone di frana attiva si rimanda alle considerazioni precedenti che evidenziano la compatibilità dell'intervento.

Per la rete elettrica sono già stati presi contatti con il gestore ai fini dello spostamento del cavo.

Tavole 3 - DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	79 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	



TERRITORIO RURALE

- Aree di valore naturale e ambientale (art. A-17)
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con forte presenza di elementi di valore naturale-ambientale (art. A-18c)
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con dominanza della componente silvicola e zootecnica estensiva (art. A-18d)
- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola specializzata ed elevata connotazione paesaggistica (art. A-19c)
- Ambiti agricoli periurbani (art. A-20)

DOTAZIONI TERRITORIALI

- Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (art. A-23)

Nel sito si evidenzia la presenza di:

- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con dominanza della componente silvicola e zootecnica estensiva (art. A-18d)
- Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (art. A-23)


Si ripetono le zonizzazioni precedenti per le quali si evidenzia la compatibilità del progetto.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	80 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	81 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	






A.10 ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Il Comune di Sogliano al Rubicone ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 26/03/2019 l'adeguamento del piano di zonizzazione acustica del territorio.



 Confine comunale



STATO DI FATTO

-  CLASSE I
-  CLASSE II
-  CLASSE III
-  CLASSE IV
-  CLASSE V



STATO DI PROGETTO

-  CLASSE I
-  CLASSE II
-  CLASSE III
-  CLASSE IV
-  CLASSE V

FASCIA RISPETTO STRADALE E45

-  100 m - Classe V
-  100 - 250 m - Classe IV

FASCIA RISPETTO STRADALE SP

-  100 m - Classe V
-  100 - 150 m - Classe IV

Analizzando la cartografia, si evince che l'area è correttamente classificata come zona V.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	82 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

A.11 ALTRI VINCOLI O CONDIZIONAMENTI

L'area di intervento non ricade in zone vincolate (Zone di tutela dei Parchi Naturali, Nazionali e Regionali, Zone soggette a vincolo secondo il Decreto Legislativo 42 del 22/01/2004 – Testo unico sui beni culturali).

L'area di abbancamento non ricade all'interno della fascia di 150 m di rispetto del Rio Morsano, tutelata ai sensi dell'art.142 del D.Lgs. 42/2004.

Il Comune di Sogliano al Rubicone è soggetto a vincolo idrogeologico.


Il sito di intervento si trova in prossimità del SIC Torriana Montebello e quindi è stata predisposta la Valutazione di Incidenza sul SIC, coerentemente con le normative vigenti.

Si riporta:

- l'individuazione del vincolo (fascia di rispetto di 150 m) e l'ubicazione dell'area di progetto
- la cartografia delle aree protette.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	83 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Elaborato E1 – Aree soggette al rilascio di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 142/2004 (fonte PSC Comune di Sogliano al Rubicone).



Zonizzazione PRG

 Territorio pianificato
 Territorio pianificato di progetto

 Zone boscate




Fascia di tutela fluviale pari a 150 m



Confine comunale

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	84 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	


Da webgis Aree protette e rete Natura 2000 sito Regione Emilia Romagna



Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	85 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	



Regione Emilia-Romagna



Legenda

Aree protette e Natura 2000

Rete Natura 2000

Siti Natura 2000

SIC e ZPS regionali

☐ SIC

☐ SIC-ZPS

☐ ZPS

SIC (fuori regione)

☐

ZPS (fuori regione)

☐

Aree protette

Parchi e Riserve (limiti)

TIPOLOGIA

☐ Parco nazionale

☐ Parco interregionale

☐ Parco regionale

☐ Riserva regionale

☐ Riserva statale

Parchi e Riserve (zone)

LEGENDA

☐ Parco nazionale - zona A

☐ Parco nazionale - zona B

☐ Parco nazionale - zona C

☐ Parco nazionale - zona D

☐ Parco nazionale - zona

RNS (Riserva Naturale

Statale)

☐ Parco interregionale - zona

A

☐ Parco interregionale - zona

B

☐ Parco interregionale - zona

C

☐ Parco interregionale - zona

D

☐ Parco interregionale - area

contigua

☐ Parco regionale - zona A

☐ Parco regionale - zona B

☐ Parco regionale - zona C

☐ Parco regionale - zona D

☐ Parco regionale - zona M

☐ Parco regionale - zona RNS

(Riserva Naturale Statale)

☐ Parco regionale - area

contigua

☐ Parco regionale - territorio

urbanizzato

☐ Parco regionale - zona

Parco (senza zonizzazione)

☐ Riserva regionale - zona 1

☐ Riserva regionale - zona 2

☐ Riserva regionale - zona 3

☐ Riserva regionale - senza

alcuna zonizzazione

☐ Riserva statale (porzioni

esterne ai Parchi)

Paesaggi protetti

☐

Aree riequilibrio ecologico

☐

Cartografia di sfondo

Livelli di base

Comuni

Province

☐

Carta Tecnica Regionale

Ctr 25.000

Value

High : 0

Low : 0

Ortofoto Agea 2011

ortofoto AGEA 2011

RGB

Red: Band_1

Green: Band_2

Blue: Band_3

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	86 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

B SINTESI DELLE PREVISIONI E DEI VINCOLI ESISTENTI

Nella tabella seguente, si riportano in sintesi le previsioni programmatiche ed i vincoli esistenti relativi all'area di analisi.

STRUMENTI PROGRAMMATICI	Compatibilità del progetto SI / NO	Classificazione	Art.	Riferimenti e note
GENERALI				
Piano Territoriale Generale	SI			L'impianto di progetto non è in contrasto con le linee strategiche generali del piano.
Piano Territoriale Paesistico Regionale	SI			L'impianto di progetto non è in contrasto con le linee strategiche generali del piano.
Piano di Tutela delle Acque (PTA)	SI			L'impianto di progetto è compatibile con lo strumento esaminato.
Piano Energetico Regionale	SI			L'impianto di progetto è compatibile con lo strumento esaminato
PAIR 2020	SI	Zonizzazione: Area senza superamenti		L'impianto di progetto è compatibile con lo strumento esaminato.
Piano Regionale Rifiuti	SI		12	L'impianto di progetto è compatibile con lo strumento esaminato.
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale	SI			L'impianto di progetto non è in contrasto con le linee strategiche generali del piano. I vincoli e le prescrizioni sono rispettati.
Tavola 2 Zonizzazione paesistica	SI			Non ci sono vincoli e/o prescrizioni.
Tavola 3 Carta forestale e dell'uso dei suoli	SI	Presenza di: seminativi, cespuglieti Formazioni boschive del piano basale submontano	11 10	Art. 10 per formazioni boschive... – si ad opere di interesse pubblico se previste negli strumenti di pianificazione (comma 7) che ne verifichino la compatibilità e sottoposte a VIA.
Tavola 4 Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale	SI	Aree calanchive Aree di frana attive	20A 26	Aree calanchive nessun vincolo Per la realizzazione della discarica è stata eseguita una specifica analisi geologica che ha determinato le modalità di bonifica delle aree di dissesto.
Tavola 5 Schema di assetto territoriale	SI	Aree coperte da pianificazione	73	L'area è inserita nelle zone previste dalla pianificazione destinate alla discarica . Non ci sono vincoli
Tavola 5A Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	SI	L'area risulta zonizzata come "area parzialmente disponibile"		L'analisi dei vincoli per la costruzione della tavola evidenzia la presenza di formazioni boschive del piano basale per le quali è ammessa la presenza.
Tav 5Ai - Indirizzi per la redazione del Piano	SI	Non è presente nessun vincolo		La destinazione dell'area non risulta in contrasto con la cartografia esaminata.

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	87 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

provinciale di gestione rifiuti				
Tavola 5B Carta dei vincoli infrastrutturali ed impiantistici di assetto territoriale	SI	Non è presente nessun vincolo specifico ostativo alla realizzazione dell'intervento di progetto		La destinazione dell'area non risulta in contrasto con la cartografia esaminata.
Tavola 6 Rischio sismico	SI	Aree di tipo 1, 2, 5, 6		Il progetto e l'analisi geologica terranno conto delle indicazioni della cartografia La destinazione dell'area non risulta in contrasto con la cartografia esaminata.
Piano stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico – Autorità Interregionale di Bacino Parecchia-Conca - Autorità di bacino distrettuale PO	SI	Nell'area è presente una "frana attiva" come nelle tavole del PTCP. Non ci sono vincoli e/o prescrizioni di tipo idraulico.		Si evidenzia che la realizzazione della discarica bonificherà le aree in dissesto. La previsione progettuale dell'area non risulta in contrasto con la cartografia esaminata.
Piano Strutturale Comunale di Sogliano al Rubicone	SI	Stessi vincoli PTCP		Sono presenti i vincoli riscontrati nelle tavole del PTCP a cui si rimanda. L'area è conforme allo strumento urbanistico.
Regolamento Edilizio Urbanistico Comune di Sogliano al Rubicone	SI	L'area si trova all'interno delle "infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti" (punto C – spazi e impianti di raccolta e smaltimento rifiuti solidi). Non è presente nessun vincolo specifico ostativo alla realizzazione dell'intervento di progetto. Accordo con il gestore per lo spostamento della linea ENEL MT		L'area è conforme allo strumento urbanistico.
Zonizzazione acustica del Comune di Sogliano al Rubicone	SI	L'area è classificata in zona V		L'intervento di progetto risulta conforme con lo strumento esaminato.

ANALISI DEI VINCOLI	Area soggetta a vincolo	Classificazione	Art.	Riferimenti e note
Zone di tutela dei Parchi Naturali, Nazionali e Regionali	NO			
Zone soggette a vincolo	NO			

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	88 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

secondo il D.Lgs. 42/2004				
Vincolo idrogeologico	SI			Richiesta autorizzazione
Area SIC Torriana-Montebello	NO: non è all'interno delle aree tutelate ma nelle immediate vicinanze			Valutazione d'Incidenza

Ara G3 SIA IP 04.01	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	00	Set-22	89 di 89
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	